SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 137° — Numero 191

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 16 agosto 1996 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

96A5246

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 8 agosto 1996, n. 425.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, recante disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, recante disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 agosto 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CIAMPI, *Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica*

VISCO, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 20 GIUGNO 1996, N. 323

Prima dell'articolo 1 è inserito il seguente:

« ART. 01. - *(Effetti sul saldo netto da finanziare e sul ricorso al mercato).* – *1.* Ai fini del contenimento del limite massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato per gli anni 1996, 1997 e 1998, stabiliti dalla legge 28 dicembre 1995, n. 550, anche sulla base della legge 28 dicembre 1995, n. 549, il presente decreto effettua una riduzione di spese pari a lire 8.792,4 miliardi per l'anno 1996, lire 8.513,1 miliardi per l'anno 1997 e lire 7.447,4 miliardi per l'anno 1998 in termini di competenza e, rispettivamente, pari a lire 9.005 miliardi, lire 10.540 miliardi e lire 10.150 miliardi in termini di cassa.

2. Il presente decreto dispone altresì maggiori entrate in misura non inferiore in termini sia di competenza sia di cassa a lire 5.122 miliardi per l'anno 1996, lire 7.709 miliardi per l'anno 1997 e lire 7.058 miliardi per l'anno 1998 ».

All'articolo 1, comma 2, dopo le parole: « forma farmaceutica uguale o terapeuticamente comparabile » *sono inserite le seguenti:* « con documentata bioequivalenza » *ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* « Sono escluse dai confronti le confezioni registrate ma non effettivamente in commercio alla data del 1° giugno 1996 ».

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

« ART. 1-*bis*. - *(Modifica alla legge 5 agosto 1978, n. 468).* – *1.* La lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 11-*ter* della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, è abrogata ».

All'articolo 3:

al comma 2, dopo le parole: « limiti di impegno » *sono inserite le seguenti:* « , per la revisione delle pensioni di guerra » *e dopo le parole:* « Consiglio dei Ministri » *sono inserite le seguenti:* « nonché della quota di lire 5 miliardi dell'accantonamento di parte corrente relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per gli anni 1996, 1997 e 1998, con riferimento alla finalizzazione "Contributo statale alle associazioni nazionali di promozione sociale", e della quota di lire 5 miliardi del

medesimo accantonamento per gli anni 1997 e 1998 con riferimento alla finalizzazione "Diritto allo studio degli alunni handicappati della scuola media superiore"»;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«*2*-bis. Gli stanziamenti di cui all'articolo 14 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla tabella C allegata alla legge 28 dicembre 1995, n. 550, sono ridotti di lire 10 miliardi per l'anno 1996, di lire 12 miliardi per l'anno 1997 e di lire 12 miliardi per l'anno 1998»;

al comma 5, le parole: «è ridotto di lire 90 miliardi» *sono sostituite dalle seguenti:* «è ridotto di lire 50 miliardi» *ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* «Una quota dello stanziamento del suddetto capitolo, per l'anno 1996, pari a lire 40 miliardi, è assegnata ai capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione riguardanti le spese di funzionamento amministrativo e didattico delle scuole secondarie superiori»;

dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«*5*-bis. Con regolamento governativo, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, è disciplinata la materia prevista dalla direttiva del Ministro della pubblica istruzione 3 aprile 1996, n. 133. Il finanziamento di cui al comma 5 è finalizzato all'attuazione del predetto regolamento.»;

al comma 8, le parole: «5 per cento» *e* «4 per cento» *sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti:* «7 per cento» *e* «5 per cento»;

al comma 9, le parole: «200 miliardi annui» *sono sostituite dalle seguenti:* «225 miliardi annui»;

al comma 10, al primo periodo, le parole: «220 miliardi» *sono sostituite dalle seguenti:* «230 miliardi» *e, al secondo periodo, le parole:* «65 miliardi» *sono sostituite dalle seguenti:* «30 miliardi»;

al comma 13, le parole: «possono dare» *sono sostituite dalla seguente:* «danno»;

e aggiunto, in fine, il seguente comma:

«*13*-bis. Per gli anni 1997 e 1998 gli stanziamenti previsti dalla legge 15 dicembre 1990, n. 396, come determinati dalla tabella C allegata alla legge 28 dicembre 1995, n. 550, sono ridotti di 5 miliardi di lire».

All'articolo 4:

al comma 1, primo periodo, le parole: « 30 settembre 1996 » *sono sostituite dalle seguenti:* « 30 novembre 1996 » *e le parole:* « una certificazione del medico curante » *sono sostituite dalle seguenti:* « un'autocertificazione ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, »; *al secondo periodo, le parole da:* « 31 luglio 1996 » *fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:* « 30 settembre 1996 »;

il comma 3 è sostituito dai seguenti:

« *3.* Il Ministero del tesoro — Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra attua negli anni 1996 e 1997 un piano straordinario per l'effettuazione di almeno 150.000 verifiche sanitarie, già previste dall'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, da effettuarsi, anche senza preavviso, nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo.

3-bis. La permanenza nei beneficiari del possesso dei requisiti sanitari prescritti per usufruire dei trattamenti economici di invalidità civile viene accertata con verbale emesso dai medici appartenenti alla commissione medica superiore di invalidità civile o alle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile.

3-ter. In caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, la Direzione generale di cui al comma 1 provvede, entro novanta giorni dalla data della visita di verifica o degli ulteriori accertamenti che si rendessero necessari, alla revoca delle provvidenze in godimento a decorrere dalla data della visita di verifica.

3-quater. Avverso il provvedimento di revoca è ammesso ricorso al giudice ordinario.

3-quinquies. Per consentire l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 3, le prefetture trasmettono alla Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra o alle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile, entro sessanta giorni, la documentazione richiesta.

3-sexies. Nella programmazione della attività di verifica la Direzione generale di cui al comma 1 dà priorità agli accertamenti nei confronti dei beneficiari con anzianità di godimento della pensione, assegno o indennità superiore a cinque anni e per quelle province ove più elevata è la percentuale degli assistiti rispetto al dato medio nazionale. La stessa Direzione presenta al Ministro del tesoro trimestralmente un prospetto che indica, per ciascuna provincia, il numero di pensioni, assegni e indennità in essere dall'inizio del trimestre, nonché il numero dei casi esaminati, dei verbali emessi e delle revoche disposte in ciascun trimestre.

3-septies. Entro il 30 giugno di ogni anno, la Direzione generale di cui al comma 1 effettua la verifica dei requisiti reddituali nei confronti dei beneficiari di pensione o assegno di invalidità civile. Tale verifica avviene mediante controlli incrociati con le banche dati del Ministero delle finanze e del casellario centrale dei pensionati, di cui

al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, come modificato dall'articolo 6 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85. Qualora dagli accertamenti risulti che il titolare della pensione o dell'assegno sia in possesso di redditi superiori ai limiti prescritti, la suddetta Direzione generale ne dà comunicazione alla competente prefettura per i provvedimenti di revoca. Per l'anno 1996 tale verifica potrà essere effettuata entro il 31 dicembre dello stesso anno.

3-octies. I controlli di cui al comma 3-septies sostituiscono le verifiche giuridico-economiche disciplinate dal decreto del Ministro del tesoro 20 luglio 1989, n. 293, e successive modificazioni.

3-nonies. Il comma 4 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è abrogato.

3-decies. Per le esigenze connesse all'attuazione delle verifiche di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per l'anno 1997. Le somme non impegnate nell'esercizio 1997 possono esserlo in quello successivo ».

All'articolo 5, comma 1, le parole: « 25 per cento » *sono sostituite dalle seguenti:* « 35 per cento ».

L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

« ART. 6. - *(Fondo patronati e fiscalizzazione oneri sociali).* — *1.* In attesa che si proceda alla revisione delle disposizioni di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, l'aliquota percentuale, di cui all'articolo 4, secondo comma, dello stesso decreto legislativo, da applicarsi sul gettito dei contributi incassati dagli istituti che gestiscono le varie forme di previdenza sociale, ai fini del finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale, è fissata per gli anni 1997 e 1998 nella misura pari allo 0,226 per cento del gettito accertato, rispettivamente, per gli anni 1996 e 1997.

2. Con effetto dal periodo di paga in corso al 1° giugno 1996 il livello di fiscalizzazione degli oneri sociali è ridotto, con riferimento al contributo di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67:

a) di 0,6 punti percentuali, per le imprese di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1993, n. 151, nonché per i soggetti di cui all'articolo 1, commi 5 e 6, del decreto-legge 19 gennaio 1991, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1991, n. 89;

b) di 0,3 punti percentuali, per le imprese di cui al comma 2 dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 71 del 1993;

c) di 0,1 punti percentuali, per le imprese di cui al comma 3 dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 71 del 1993 ».

All'articolo 7:

al comma 1, secondo periodo, le parole: « o ricevendone provvista dall'avente diritto » *sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* « In caso di estinzione del deposito prima della corresponsione dei proventi, l'avente diritto è tenuto a fornire ai predetti soggetti la provvista nella misura del 20 per cento degli importi maturati e non corrisposti nel periodo di durata del deposito. »;

al comma 5, dopo le parole: « proventi corrisposti a » *sono inserite le seguenti:* « soggetti non residenti per il tramite di » *e le parole:* « all'impresa erogante » *sono sostituite dalle seguenti:* « all'impresa erogante o al medesimo gruppo dell'erogante e, a titolo di acconto, su quelli corrisposti alle predette stabili organizzazioni; ai fini del presente comma si intendono per appartenenti al medesimo gruppo le società di cui l'impresa erogante possieda la maggioranza del capitale sociale, o la cui maggioranza del capitale sociale sia posseduta dalla stessa impresa che possiede la maggioranza del capitale sociale dell'impresa erogante »;

dopo il comma 6 è inserito il seguente:

« *6*-bis. Al terzo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, le parole: "con l'aliquota del 30 per cento sui redditi di cui al secondo comma" *sono sostituite dalle seguenti:* "con l'aliquota del 27 per cento sui redditi di cui al secondo comma" »;

dopo il comma 7 è inserito il seguente:

« *7*-bis. La ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti sui depositi a risparmio postale si applica nella misura del ventisette per cento »;

al comma 13, dopo le parole: « 1° luglio 1996 » *sono inserite le seguenti:* « e per i versamenti di cui al comma 1 da effettuare fino al 15 ottobre 1996 il termine è differito al 15 novembre 1996 » *e le parole:* « dei commi da 5 a 7 » *sono sostituite dalle seguenti:* « del comma 5, come modificato dalla legge di conversione del presente decreto, e dei commi 6 e 7 »; *inoltre, dopo le parole:* « proventi maturati a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto; » *sono inserite le seguenti:* « per i certificati di deposito e per i depositi nominativi e vincolati oltre dodici mesi e fino a diciotto mesi la disposizione di cui al comma 7 si applica relativamente ai certificati emessi ed ai depositi raccolti a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto; »;

dopo il comma 13 sono aggiunti i seguenti:

« *13*-bis. All'articolo 11 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-*bis*. Con i decreti di cui al comma 4 sono stabilite le modalità per la rilevazione dei soggetti non residenti che possiedono buoni

fruttiferi e certificati di deposito emessi da banche residenti nel territorio dello Stato".

13-ter. La disposizione dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, non si applica per i buoni fruttiferi ed i certificati di deposito con scadenza non inferiore a diciotto mesi emessi dalle banche anteriormente alla data del 20 giugno 1996 ».

All'articolo 8:

al comma 1, dopo la lettera b) *è aggiunta la seguente:*

«b-*bis)* nel comma 8, secondo periodo, le parole: "ridotto del 25 per cento a titolo di deduzione forfettaria delle spese;" sono sostituite dalle seguenti: "ridotto del 20 per cento a titolo di deduzione forfettaria delle spese. La riduzione non si applica alla parte dei proventi che supera l'ammontare di cento milioni di lire;" »;

al comma 2, le parole: « lettera *b)* » *sono sostituite dalle seguenti:* « lettere *b)* e b-*bis)* ».

All'articolo 10:

dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

« *2*-bis. All'articolo 72, terzo comma, numero 1), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole: "compreso il personale tecnico amministrativo" sono soppresse.

2-ter. In deroga all'articolo 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, le disposizioni del comma 2 si applicano anche ai rapporti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto »;

al comma 10, lettera b), *è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* « Tale disposizione si applica anche alle dichiarazioni relative a successioni apertesi prima della data di entrata in vigore del presente decreto ma la cui imposta non sia stata ancora liquidata alla stessa data »;

al comma 18, lettera b), *l'alinea è sostituito dal seguente:* « Nell'articolo 20, dopo il terzo comma è inserito il seguente: »;

dopo il comma 22 è aggiunto il seguente:

« *22*-bis. All'articolo 10, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 27-*ter* è aggiunto il seguente:

"27-*quater*. Le prestazioni delle compagnie barracellari di cui all'articolo 3 della legge 2 agosto 1897, n. 382" ».

All'articolo 11:

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. Le miscele idrocarburiche gassose che residuano dai processi di lavorazione degli stabilimenti industriali utilizzate come combustibili, assoggettate alla tassazione prevista dal comma 5 dell'articolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, assolvono l'accisa con aliquota zero ».

Dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

« ART. 11-*bis*. - *(Termini per i versamenti in materia di irregolarità formali).* — *1.* Le disposizioni di cui all'articolo 19-*bis* del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e successive modificazioni, si applicano alle irregolarità, alle infrazioni e alle inosservanze di obblighi o adempimenti commesse fino al 30 giugno 1996 e le istanze ed i relativi versamenti devono essere effettuati entro il 15 dicembre 1996 ».

Dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:

« ART. 12-*bis*. - *(Esenzione dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani).* — *1.* I comuni possono disporre l'esenzione dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani dei fabbricati rurali adibiti ad abitazione, siti in zone agricole ed utilizzati da produttori e lavoratori agricoli sia in attività che in pensione ».

Le tabelle 1 e 2 sono sostituite dalle seguenti:

« TABELLA 1
(prevista dall'articolo 3, comma 3)

RIDUZIONE DI COMPETENZA

Capitolo		*(in miliardi di lire)*
	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	
1386	Rimborso agevolazioni postali	20
7615	Fondo Protezione Civile	20
7658	Realizzazione metropolitane	10
7900	Fondo per Roma Capitale	25
	TOTALE PCM ...	75
	MINISTERO DEL TESORO	
4517	Contributi a gestioni previdenziali	35
4529	Garanzie Cambio	650
4531	Somma da assegnare all'AIMA	30
4532	Somma da assegnare all'AIMA	20
4542	Somma da assegnare all'AIMA	50
4585	Somma da versare al Fondo di Tesoreria	30
4640	Sovvenzione all'ANAV	15
5929	Somma da erogare per i consultori familiari	10
7743	Aumento Fondo presso Cassa Credito Imprese Artigiane ...	75
7750	Rate mutui FS	1.500
7775	Fondo Mediocredito Centrale	283
7795	Apporto dello Stato a edilizia residenziale	40
7828	Fondo Credito Cooperazione	30
7879	Mediocredito Centrale e Artigiancassa	50
8317	Fondo Solidarietà Nazionale	50
8778	Contributo straordinario alla Sicilia	70
9010	Difesa del suolo	30
	TOTALE TESORO ...	2.968
	MINISTERO DELLA DIFESA	
3204	Assistenza morale e benessere	5
	TOTALE DIFESA ...	5
	MINISTERO RISORSE AGRICOLE	
7451	Contributi cassa sociale consorzi produttori	35
7972	Contributi pesca	1,9
7974	Piano pesca	3,1
8123	Subsidenza Ravenna e Delta Po	10
8287	Somma a enti sviluppo agricolo	4
	TOTALE RISORSE AGRICOLE ...	54

Segue: TABELLA 1

RIDUZIONE DI COMPETENZA

Capitolo		*(in miliardi di lire)*
	MINISTERO DELL'INDUSTRIA	
7552	Finanziamento settore aeronautico	50
7553	Contributi interessi settore aeronautica	7,5
7554	Ente cellulosa e carta	40
7561	Interventi industria bellica	50
7565	Aree depresse	7
7567	Aree depresse	100
	TOTALE INDUSTRIA ...	254,5
	MINISTERO BENI CULTURALI	
2102	Conservazione e restauro beni	1
8100	Restauro monumenti artistici	9
	TOTALE BENI CULTURALI ...	10
	MINISTERO DELLA SANITÀ	
1297	Fondo per le attività di ricerca	30
	TOTALE SANITÀ ...	30
	MINISTERO DELL'AMBIENTE	
7410	Aree naturali protette	20
7705	Programma triennale	48
	TOTALE AMBIENTE ...	68
	MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ	
1518	Contributi università	22
7101	Spese acquisto attrezzature	22
7324	Fondo edilizia universitaria	70
	TOTALE MURST ...	114
	TOTALE GENERALE ...	3.578,5

TABELLA 2
(prevista dall'articolo 3, comma 4)

Legge o decreto-legge	Capitolo	Riduzione di competenza *(in miliardi di lire)*
MINISTERO TESORO		
Decreto-legge n. 328 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 471 del 1994: fenomeni alluvionali nei mesi da settembre a dicembre 1993	7866	100
Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987): art. 3, comma 6: Fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane	7743	20
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988): art. 15, comma 43: Fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi	7743	20
Legge n. 321 del 1990: Aumento del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito a favore alle imprese artigiane	7743	20
Decreto-legge n. 547 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 644 del 1994: Interventi urgenti a sostegno dell'economia: art. 1, comma 1, lettera *a)*: Fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane	7743	40
Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione: art. 3, comma 9 e art. 8, comma 4-*bis:* Contributo speciale alla regione Calabria	8789	40
Decreto-legge n. 248 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 402 del 1994: Provvedimenti urgenti per lo sviluppo economico e sociale della Sardegna, in attuazione dell'articolo 13 dello statuto speciale	8788	50
Decreto-legge n. 547 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 644 del 1994: Interventi urgenti a sostegno dell'economia: art. 1, comma 1, lettera *b)*: Fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione	8187	50
MINISTERO FINANZE		
Legge 358/91, art. 9, comma 4: Ristrutturazione Ministero finanze	7853	76

Segue: TABELLA 2

Legge o decreto-legge	Capitolo	Riduzione di competenza (in miliardi di lire)
MINISTERO LAVORI PUBBLICI		
D.L. 691/94, convertito, con modificazioni, dalla legge 35/95: Eventi alluvionali prima decade del mese di novembre 1994	9087	100
Legge 521/88: Costruzione sedi di servizio Corpo Nazionale Vigili del Fuoco	8438	20
Legge 910/86: Completamento immobili da destinare agli Istituti di prevenzione e pena	8404	50
Legge 317/93: Completamento piani ricostruzione post-bellica	9310	104
MINISTERO TRASPORTI		
L. 67/88, articolo 14, comma 1: Aeroporti Roma e Milano	7509	30
L. 211/92: Collegamenti ferroviari aeroportuali	7311	20
MINISTERO RISORSE AGRICOLE		
Decreto-legge 149/93, convertito in legge 237/93: Interventi urgenti in favore dell'economia - art. 1, comma 1	8217	30
MINISTERO INDUSTRIA		
Decreto-legge 201/96: Settore aeronautico	7552	60
Decreto-legge 149/93, convertito L. 237/93: Riconversione settore materiali di armamento	7561	50
Legge 10/91: Piano energetico nazionale	7716, 7718	20
Legge 710/85: Credito agevolato	7545	10
Legge 910/86: Innovazione tecnologica	7548	10
L.F. 67/88, articolo 15, c. 24: Mercati ingrosso	8043	35,8
L. 231/75: Piccole e medie imprese	7541	10

Segue: TABELLA 2

Legge o decreto-legge	Capitolo	Riduzione di competenza *(in miliardi di lire)*
MINISTERO LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE		
D.L. 148/93, convertito dalla L. 236/93: Interventi urgenti in favore dell'economia	8032	25
MINISTERO UNIVERSITÀ		
D.L. 26/95, convertito legge 95/95: Disposizioni urgenti per la ripresa attività imprenditoriali	7520	20
	TOTALE	1010,8

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 757):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (PRODI), dal Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica (CIAMPI) e dal Ministro delle finanze (VISCO) il 20 giugno 1996.

Assegnato alle commissioni riunite 5ª (Bilancio) e 6ª (Finanze), in sede referente, il 21 giugno 1996, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 1ª commissioni (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 25 giugno 1996.

Esaminato dalle commissioni riunite 5ª e 6ª il 26 e 27 giugno 1996; il 3 e 4 luglio 1996.

Esaminato in aula il 9 e 10 luglio 1996 e approvato l'11 luglio 1996.

Camera dei deputati (atto n. 1857):

Assegnato alla V commissione (Bilancio), in sede referente, il 12 luglio 1996, con pareri delle commissioni I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII e della commissione speciale per le politiche comunitarie.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 23 luglio 1996.

Esaminato in aula, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 24 luglio 1996.

Esaminato dalla V commissione il 18, 19, 22, 23 e 24 luglio 1996.

Esaminato in aula il 25, 30 e 31 luglio 1996 e approvato il 1° agosto 1996.

AVVERTENZA

Il decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 143 del 20 giugno 1996.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 25. Detto testo sarà pubblicato, corredato delle relative note, nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 5 settembre 1996.

96G0436

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° agosto 1996.

Rinnovo della commissione di garanzia per l'attuazione della legge 12 giugno 1990, n. 146.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, che al comma 1 istituisce una commissione di garanzia dell'attuazione della legge stessa;

Visto il successivo comma 2, secondo il quale i componenti di detta commissione sono scelti, su designazione dei Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, tra esperti in materia di diritto costituzionale, di diritto del lavoro e di relazioni industriali, e nominati con decreto del Presidente della Repubblica;

Considerato che è scaduto il mandato dei componenti della commissione medesima, nominati il 24 luglio 1993 con decreto del Presidente della Repubblica;

Vista la designazione fatta congiuntamente dai predetti Presidenti in data 31 luglio 1996;

Decreta:

Sono nominati per un triennio dalla data di entrata in vigore del presente decreto i seguenti componenti:

prof. Maria Vittoria Ballestrero - ordinario di diritto del lavoro nell'Università di Genova;

prof. Gian Primo Cella - ordinario di sociologia economica nell'Università di Brescia;

prof. Luisa Galantino - ordinario di diritto del lavoro nell'Università di Modena;

prof. avv. Giorgio Ghezzi - ordinario di diritto del lavoro nell'Università di Bologna;

prof. avv. Gino Giugni - ordinario di diritto del lavoro nell'Università «La Sapienza» di Roma;

prof. avv. Sergio Magrini - ordinario di diritto del lavoro nell'Università «Tor Vergata» di Roma;

prof. avv. Giulio Prosperetti - ordinario di diritto della sicurezza sociale nell'Università «Tor Vergata» di Roma;

prof. avv. Ugo Rescigno - ordinario di diritto pubblico generale nell'Università «La Sapienza» di Roma;

prof. avv. Francesco Santoni - ordinario di diritto del lavoro nell'Università di Napoli.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 1° agosto 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 1996
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 8

96A5332

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 30 luglio 1996.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo dei procuratori legali.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra M. Magdalena Reira Pedra, nata a Linyola il 4 agosto 1969, cittadina spagnola, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra citato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «abogado» rilasciatole il 10 gennaio 1996 dal Collegio degli avvocati di Lleida ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione legale;

Considerato che l'istante è provvista della «licenciatura de derecho» conseguita nella sessione di febbraio dell'anno accademico 1994-1995 presso l'Università di Lleida;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi tenutasi il 12 aprile 1996;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale forense nella seduta appena sopra indicata;

Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992 sopra citato;

Decreta:

1. Alla sig.ra Reira Pedra M. Magdalena, nata a Linyola il 4 agosto 1969, cittadina spagnola, è riconosciuto il titolo professionale di «abogado» di cui in premessa quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo dei «procuratori legali».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie: 1) diritto costituzionale; 2) diritto civile; 3) diritto processuale civile; 4) diritto commerciale; 5) diritto del lavoro; 6) diritto penale; 7) diritto processuale penale; 8) diritto amministrativo; 9) diritto tributario; 10) diritto internazionale privato; 11) ordinamento forense e diritto e doveri dell'avvocato.

2. La prova di che trattasi si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

3. L'esame scritto consiste nella redazione di un atto giudiziario o di un parere in materia stragiudiziale vertente su non più di tre materie tra quelle sopra indicate a scelta della commissione d'esame di cui al P.D.G. 1° dicembre 1993, come modificato dal P.D.G. 25 marzo 1994.

4. L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni pratiche vertenti su tutte le materie, indicate sopra. A questo secondo esame potrà accedervi solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

Roma, 30 luglio 1996

Il direttore generale: HINNA DANESI

96A5273

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 25 luglio 1996.

Riconoscimento governativo alla camera di commercio italiana della Colombia Britannica, con sede a Vancouver.

IL DIRETTORE GENERALE PER LO SVILUPPO DEGLI SCAMBI

Visto l'art. 1 della legge 1° luglio 1970, n. 518, relativo al riconoscimento, quali camere di commercio italiane all'estero, delle associazioni di operatori economici costituite all'estero al fine di contribuire allo sviluppo delle relazioni commerciali con l'Italia;

Visti gli articoli 2 e 3 della suddetta legge, relativi alla procedura per la concessione del riconoscimento governativo alle associazioni sopra indicate quali camere di commercio italiane all'estero;

Considerato che la camera di commercio italiana della Colombia Britannica, con sede a Vancouver, ha chiesto, con documentata istanza trasmessa a questo Ministero per il tramite dell'ambasciata d'Italia a Ottawa con telespresso n. 2052 del 23 aprile 1996, la concessione del riconoscimento ufficiale da parte del Governo italiano;

Riconosciuto che il suddetto sodalizio e lo statuto che lo regola rispondono a quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 3 della legge n. 518/1970;

Sentito il parere del Ministero degli affari esteri che si è espresso favorevolmente con telex n. 11861 dell'8 luglio 1996;

Decreta:

La concessione del riconoscimento governativo alla camera di commercio italiana della Colombia Britannica, con sede a Vancouver.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 1996

Il direttore generale: SARDI DE LETTO

96A5309

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 29 luglio 1996.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di secondo grado nelle classi di concorso 46/A - lingue e civiltà straniere: francese e 29/A - educazione fisica nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

IL DIRETTORE GENERALE DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito nella legge 27 dicembre 1989, n. 417;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli professionali prodotta dalla cittadina austriaca sig.ra Eichwalder Birgit e la relativa documentazione allegata;

Considerato che il titolo austriaco «Magister der Philosophie» viene rilasciato dopo un corso di laurea della durata di quattro anni dall'Università degli studi di Graz;

Considerato che la sig.ra Eichwalder Birgit ha conseguito l'attestato di praticantato in educazione fisica e in lingua e letteratura francese presso l'Istituto statale tecnico commerciale ed Istituto statale professionale di Villach e che detto titolo è da considerare corrispondente al diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di secondo grado italiane;

Visto il certificato rilasciato in data 3 maggio 1995 dal direttore dell'Istituto statale tecnico commerciale ed Istituto statale professionale di Villach che attesta il servizio prestato presso la suddetta istituzione per un periodo di otto anni;

Vista la dichiarazione di valore rilasciata, in data 12 maggio 1995 dal Console generale d'Italia in Klagenfurt che certifica la regolarità ed il valore legale dei titoli di cui sopra;

Ritenuto che la conoscenza della lingua italiana risulta sufficientemente comprovata dall'attestato rilasciato dal provveditore agli studi di Udine;

Vista l'intesa raggiunta nella conferenza di servizi, di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espressa nella seduta del 14 settembre 1995;

Ritenuto che ricorrono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento;

Ritenuto, infine, che non sussistono i presupposti per l'adozione di misure compensative;

Decreta

I titoli citati in premessa, conseguiti in Austria dalla sig.ra Eichwalder Birgit nata a Villach (Austria) il 24 settembre 1961 e inerenti la formazione professionale di insegnante, costituiscono, per l'interessata, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di secondo grado nelle classi di concorso 46/A - lingue e civiltà straniere: francese e 29/A - educazione fisica nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

Roma, 29 luglio 1996

p. *Il direttore generale:* SCALA

96A5271

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 30 luglio 1996.

Determinazione del costo di intervento per la ricostruzione degli edifici privati danneggiati dagli eventi sismici del 1980-1981 in Campania, Basilicata e Puglia, per gli anni 1992, 1993 e 1994.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1984, n. 80;

Considerato che, ai sensi del primo comma dell'art. 2 del predetto decreto-legge n. 19, così come sostituito in sede di conversione in legge n. 80/1984, il Ministro dei lavori pubblici fissa annualmente il costo di intervento per la determinazione del contributo per la ricostruzione di cui all'art. 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni;

Considerato che la determinazione di tale costo è stata stabilita con decreti del Ministro dei lavori pubblici fino al 1991;

Considerato che il comitato esecutivo del CER con delibera 23 febbraio 1996, resa esecutiva in data 23 aprile 1996, ha indicato il costo di cui sopra in L. 841.000 a mq per gli anni 1992 e 1993, in L. 925.000 a mq per l'anno 1994, da aggiornarsi per gli anni successivi in base alla variazione percentuale fatta registrare dall'indice ISTAT generale nazionale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale;

Ritenuto che debba provvedersi in conformità della suddetta delibera;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini della determinazione del contributo di cui all'art. 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, il costo di intervento è stabilito in lire 841.000 al mq per gli anni 1992 e 1993, in L. 925.000 al mq per l'anno 1994, da aggiornarsi per gli anni successivi in base alla variazione percentuale fatta registrare dall'indice ISTAT generale nazionale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale.

Art. 2.

Ai sensi della legge n. 427/1993 e del decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze 12 gennaio 1995 l'I.V.A. è in accollo spese dei privati.

Roma, 30 luglio 1996

Il Ministro: DI PIETRO

96A5267

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 26 giugno 1996.

Rettifica al decreto ministeriale 19 marzo 1996 concernente la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel compartimento marittimo di Chioggia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 24 febbraio 1995, con il quale è stato adottato il regolamento sulla costituzione di consorzi tra imprese di pesca per la cattura dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto ministeriale 19 marzo 1996 concernente la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel compartimento marittimo di Chioggia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 29 maggio 1996;

Riconosciuto che dalla documentazione pervenuta per l'affidamento della gestione al consorzio per la gestione dei molluschi bivalvi a r.l. «Co.Ge.Vo. Chioggia» risulta che al medesimo aderiscono n. 81 unità su 97 autorizzate ad esercitare con draga idraulica e non n. 81 su 87 come erroneamente indicato nelle premesse ed all'art. 1 del suddetto decreto ministeriale 19 marzo 1996;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Decreta:

Nelle premesse e all'art. 1 del decreto ministeriale 19 marzo 1996, ove riportato che al Consorzio per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi a r.l. «Co.Ge.Vo. Chioggia» aderiscono n. 81 unità su 87 autorizzate a tale attività, deve leggersi: «n. 81 unità su 97».

Il presente decreto è inviato agli organi di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 1996

Il direttore generale: AMBROSIO

96A5269

DECRETO 28 giugno 1996

Modificazione al decreto ministeriale 29 maggio 1992 recante la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, riguardante il regolamento di esecuzione della predetta legge;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 29 maggio 1992 e successive modificazioni, recante la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi; in particolare, l'art. 5 concernente «durata e limiti temporali dell'attività di pesca»;

Considerato che la pesca dei molluschi bivalvi ha esigenze particolari ai fini dell'uscita e del rientro nei porti delle unità autorizzate a tale tipo di attività;

Valutata la necessità di evitare conflittualità con gli altri mestieri di pesca ed in particolare con le unità dedite all'attività della piccola pesca;

Sentito il sottocomitato molluschi bivalvi e la commissione consultiva centrale per la pesca marittima che nelle riunioni rispettivamente del 5 marzo 1996 e del 30 aprile 1996, hanno espresso parere favorevole;

Ravvisata l'opportunità di limitare la previsione dell'uscita dal porto tra le ore 5 e le ore 7 esclusivamente nel periodo estivo in cui si manifesta più marcata la conflittualità dell'attività in questione con quella di coloro che esercitano i mestieri della piccola pesca;

Decreta:

All'art. 5 del decreto ministeriale 29 maggio 1992 è aggiunto il seguente comma:

«6. Il capo del compartimento marittimo, previo parere favorevole della commissione consultiva locale per la pesca marittima, determina con propria ordinanza, per il periodo maggio-agosto, l'orario di uscita dal porto in una fascia compresa tra le ore 5 e le ore 7 tenendo in debito conto il tradizionale inizio dell'attività della piccola pesca.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 28 giugno 1996

Il Ministro: PINTO

96A5268

DECRETO 1° agosto 1996.

Modificazioni al decreto ministeriale 15 luglio 1996 concernente le modalità di attuazione del fermo biologico della pesca per il 1996.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche, riguardante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Visti i regolamenti CEE numeri 2080/93 e 3699/93, concernenti lo strumento finanziario di orientamento della pesca, che hanno disposto l'adeguamento dello sforzo di pesca prevedendo tra l'altro, la concessione di premi di fermo temporaneo delle navi da pesca per il raggiungimento degli obiettivi fissati dai piani di orientamento pluriennali;

Visto il IV piano triennale della pesca marittima, adottato con decreto ministeriale 21 dicembre 1993 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 22 gennaio 1994, che prevede, tra le varie misure tendenti a limitare lo sforzo di pesca, anche la concessione di premi di fermo temporaneo delle navi da pesca;

Visto il decreto-legge 8 luglio 1996, n. 353, recante interventi urgenti nei settori agricoli e fermo biologico della pesca per il 1996;

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 26 luglio 1996, concernente le modalità di attuazione del fermo biologico della pesca per il 1996;

Decreta:

Art. 1.

1. Il comma 1 dell'art. 19 del decreto ministeriale 15 luglio 1996 è così modificato:

«*1.* Nelle otto settimane successive al periodo di fermo biologico le unità iscritte nei compartimenti marittimi dell'Adriatico, ivi operanti, abilitate allo strascico e volante, rimangono ferme il venerdì, sabato e domenica. Il venerdì è consentito il recupero dell'eventuale giornata di inattività per avverse condizioni meteo-marine».

Art. 2.

1. L'allegato *C* del decreto ministeriale 15 luglio 1996 è sostituito dall'allegato *C* del presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 1996

Il Ministro: PINTO

Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 1996
Registro n. 2 Risorse agricole, foglio n. 130

ALLEGATO *C*

PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE

Capitaneria di porto di................. anno di fermo ....

M/p...

n. .... di matricola o del R.N.M.G..............................
di.. t.s.l. e di n. .... anni compiuti
abilitato alla pesca con sistema..

Armatore:

Cognome .... nome............................
luogo e data di nascita..
residenza.................. codice fiscale n. ....

Vista l'attestazione dell'autorità marittima apposta sulla domanda presentata dalla ditta armatrice, accertato che risultano osservate tutte le condizioni stabilite per il fermo temporaneo obbligatorio dell'anno 19....., si dispone la corresponsione di quanto segue:

a) premio di fermo temporaneo:
L.................................. × giorni .... L. ....
b) ritenuta di acconto del 4% .... L. ....

Differenza . . . L. ....

c) indennità giornaliera:
L. 30.000 × persone n.................................. × giorni
L. ....

Totale . . . L. ....

d) bollo di quietanza ed arrotondamento............ L. .... + —

Importo netto da corrispondere...................... L. ....

Si dispone il pagamento del predetto importo per il quale, sul capitolo ...., anno finanziario 19............, viene emesso l'ordinativo di pagamento n. .... in data.............................
di L. .... sull'ordine di accreditamento n......................
del ....

L'ufficiale di cassa *Il comandante*

....

96A5270

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 4 luglio 1996.

Definizione dei criteri concessivi dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, recante, tra l'altro, norme in materia di cassa integrazione e mobilità;

Visto l'art. 7, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, che ha esteso, sino al 31 dicembre 1994 alle imprese di spedizione e di trasporto che occupino più di 50 addetti, e sino al 31 dicembre 1995 alle imprese esercenti attività commerciale che occupino più di 50 addetti, nonché alle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, che occupino più di 50 addetti e alle imprese di vigilanza, le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale;

Visto l'art. 5, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451, che ha esteso la disciplina in materia di indennità di mobilità alle suddette imprese;

Visto l'art. 2, comma 22, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che ha prorogato al 31 dicembre 1997 l'accesso ai trattamenti straordinari di integrazione salariale e di mobilità a favore delle imprese esercenti attività commerciali, delle agenzie di viaggio e turismo e degli operatori turistici con più di 50 addetti, di cui ai già richiamati articoli 7, comma 7, e art. 5, comma 3, nei limiti di una spesa complessiva non superiore a 40 miliardi annui;

Visto il decreto-legge 3 giugno 1996, n. 300, ed in particolare l'art. 4, comma 15, nella parte in cui ha previsto che l'accesso ai trattamenti staordinari di integrazione salariale e di mobilità, prorogato sino al 31 dicembre 1997 dal citato art. 2, comma 22, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, venga esteso alle imprese di vigilanza;

Visto il combinato disposto dell'art. 4, commi 15 e 36, del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 300, che ha prorogato, sino al 31 dicembre 1996, l'accesso ai trattamenti straordinari di integrazione salariale e di mobilità di cui all'art. 2, comma 22, della richiamata legge n. 549/1995, per le imprese di spedizione e di trasporto che occupino più di 50 addetti;

Visto il già citato art. 2, comma 22, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nella parte in cui dispone che, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono definiti i criteri concessivi dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità nei limiti delle riprese preordinate;

Ritenuta l'esigenza di individuare i suddetti criteri concessivi a fronte dei limiti finanziari posti;

Considerato l'andamento delle prestazioni di integrazione salariale straordinaria e di mobilità, erogate con riferimento agli anni precedenti;

Decreta:

Art. 1.

1. Per gli anni 1996 e 1997 il limite di spesa, fissato in 40 miliardi di lire su base annua dall'art. 2, comma 22, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, viene così ripartito:

lire 15 miliardi per il trattamento di mobilità;

lire 25 miliardi per i trattamenti straordinari di integrazione salariale.

Art. 2.

1. Al trattamento di mobilità previsto dall'art. 2, comma 22, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, si applicano le disposizioni sancite in materia dalla normativa in vigore.

2. Hanno diritto al trattamento di mobilità i lavoratori licenziati entro la data del 31 dicembre 1997. L'erogazione del beneficio fa riferimento all'ordine cronologico relativo alla data di licenziamento dei lavoratori interessati.

Art. 3.

1. Ai fini di una più puntuale quantificazione della spesa da ricollegare ad eventuali impegni finanziari pluriennali della prestazione di cui al precedente art. 2, è fatto obbligo ai competenti uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, come individuati dall'art. 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, di comunicare — nel corso delle procedure di mobilità, e prima che le stesse siano esaurite — il numero dei lavoratori interessati al beneficio in questione all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 4.

1. Ai trattamenti straordinari di integrazione salariale di cui all'art. 2, comma 22, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, si applicano le disposizioni sancite, in materia, dalla normativa in vigore, ivi compresa quella relativa al contratto di solidarietà.

2. Per la concessione dei trattamenti straordinari di integrazione salariale vengono individuati i seguenti criteri di priorità:

a) istanze presentate dalle imprese, rientranti nella previsione dell'art. 7, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, riferite anche a periodi successivi alla data del 31 dicembre 1995, purché compiutamente istruite dai competenti uffici del lavoro e protocollate in arrivo, sempre entro il 31 dicembre 1995, dalla divisione XI della Direzione generale della previdenza e assistenza sociale del Ministero del lavoro, per le quali imprese sia già stato adottato un provvedimento ministeriale concessivo del trattamento CIGS, limitato alla predetta data ed intervenuto prima della data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto. Nell'esame delle istanze di cui trattasi, verrà considerato l'ordine cronologico di emanazione del provvedimento concessivo del beneficio di integrazione salariale straordinaria;

b) ordine cronologico di arrivo delle istanze da parte delle imprese appartenenti ai settori di cui al precedente punto *a)* presso la sopra citata divisione XI, quale si rileva dalla relativa data di protocollo della divisione stessa. Nel caso di più istanze concernenti la stessa impresa, data la sua articolazione sul territorio, si considera la data di protocollo più favorevole.

Art. 5.

Ai fini di una più puntuale quantificazione della spesa da ricollegare ad eventuali impegni finanziari pluriennali della prestazione di cui al precedente art. 4, è fatto obbligo ai competenti uffici del lavoro di trasmettere, non appena pervenuta, copia della istanza aziendale alla divisione XI della Direzione generale della previdenza ed assistenza sociale del Ministero del lavoro, nonché copia dei moduli statistici Mod. CIGS/INPS o Mod. SOLID/INPS all'Istituto nazionale della previdenza sociale. L'istanza aziendale deve recare il numero complessivo dei lavoratori interessati ai trattamenti straordinari di integrazione salariale su tutto il territorio nazionale.

Art. 6.

1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, anche sulla base delle specifiche dichiarazioni aziendali relative agli importi corrisposti agli aventi diritto alle prestazioni di cui ai precedenti articoli, è tenuto a comunicare, con scadenza semestrale, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed al Ministero del tesoro l'andamento dei flussi di spesa, afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni stesse, al fine di consentire — ove necessario — nuove ripartizioni delle risorse finanziarie stanziate, previa autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Sulla base di tale comunicazione, il Ministro del lavoro, nell'ambito della relazione di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451, riferirà sullo stato dei flussi finanziari utilizzati, ai fini del rispetto del limite di impegno di spesa.

Il presente decreto sarà trasmesso, per il visto e la registrazione, alla Corte dei conti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 luglio 1996

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
TREU

p. *Il Ministro del tesoro*
DRAGHI

Registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 1996
Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 249

96A5307

DECRETO 26 luglio 1996.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI RIETI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile limitatamente a quelle senza nomina di liquidatore;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite nell'attività delle società cooperative edilizie appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992, non comportando peraltro la nomina di alcun commissario liquidatore;

Decreta:

Le società cooperative edilizie sottoelencate sono sciolte in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore:

1) società cooperativa «Dipendenti I.N.A.I.L.» a r.l., con sede in Rieti, costituita per rogito notaio Alessandro Massacci in data 30 gennaio 1950, rep. 911, registro società 239, tribunale di Rieti - B.U.S.C. n. 158/27643;

2) società cooperativa «Sant'Antonio» a r.l., con sede in Rieti, costituita per rogito notaio Vittorio Guadagni in data 11 gennaio 1948, rep. 122287, registro società 204, tribunale di Rieti - B.U.S.C. n. 159/16455;

3) società cooperativa «Casabella 2» a r.l., con sede in Rieti, costituita per rogito notaio Giovanni Filippi in data 23 febbraio 1984, rep. 920, registro società 2041, tribunale di Rieti - B.U.S.C. n. 645/204737;

4) società cooperativa «Mara» a r.l., con sede in Rieti, costituita per rogito notaio Federico Federici in data 22 marzo 1978, rep. 151307, registro società 1297, tribunale di Rieti - B.U.S.C. n. 515/159879.

Rieti, 26 luglio 1996

Il direttore: MASI

96A5266

DECRETO 1° agosto 1996.

Determinazione del reddito convenzionale giornaliero da valere per l'anno 1996 ai fini del calcolo e della misura delle pensioni per ciascuna fascia di reddito agrario.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 7, comma 1, della legge 2 agosto 1990, n. 233, che prevede l'istituzione, per gli assicurati iscritti alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, di cui alla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni ed integrazioni, di quattro fasce di reddito convenzionale individuate in base alla tabella *D* allegata alla richiamata legge n. 233/1990 ai fini del calcolo dei contributi e della determinazione della misura delle pensioni;

Visto l'art. 7, comma 5, della sopra indicata legge n. 233/1990, che prevede la determinazione annuale, su base nazionale, del reddito medio convenzionale per ciascuna fascia di reddito agrario di cui alla citata tabella *D* con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con riferimento alle retribuzioni medie giornaliere di cui al primo comma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Visti i decreti ministeriali 1° luglio 1996 di determinazione delle retribuzioni medie giornaliere provinciali dei lavoratori agricoli, da valere per l'anno 1996, ai sensi dell'art. 28, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Ritenuta l'opportunità di determinare il reddito medio convenzionale per ciascuna fascia di reddito agrario di cui alla tabella *D* allegata alla legge 2 agosto 1990, n. 233, con riferimento alle retribuzioni medie da valere per gli operai agricoli a tempo indeterminato comuni;

Decreta:

Il reddito medio convenzionale giornaliero da valere per l'anno 1996 ai fini del calcolo dei contributi e della misura delle pensioni per ciascuna fascia di reddito agrario di cui alla tabella *D* allegata alla legge 2 agosto 1990, n. 233, è determinato in misura pari a L. 70.787.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 1996

Il Ministro: TREU

96A5264

DECRETO 1° agosto 1996.

Determinazione del reddito medio dei mezzadri e coloni per l'anno 1996 ai fini del reinserimento a domanda nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1434;

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Visto l'art. 14 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375;

Visti i decreti ministeriali in data 1° luglio 1996 pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'11 luglio 1996 che fissano per l'anno 1996 i salari medi provinciali da valere ai sensi del citato art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, ai fini della determinazione dei contributi e delle prestazioni previdenziali per la categoria dei salariati fissi;

Ritenuta la necessità di determinare, ai fini delle prestazioni e dei contributi di cui all'art. 32, lettera *a)*, della legge 30 aprile 1969, n. 153, il reddito dei coloni e mezzadri in misure pari alla retribuzione media stabilita ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, per i salariati fissi dell'agricoltura;

Decreta:

Il reddito medio dei mezzadri e coloni per l'anno 1996 è parificato al salario relativo all'anno 1996 determinato, per la categoria dei salariati fissi, per ogni provincia, con i decreti ministeriali 1° luglio 1996 indicati nel preambolo.

Nel caso in cui in tali decreti siano previste retribuzioni medie diverse per le varie categorie dei salariati fissi, il reddito medio da considerare ai fini del presente decreto è quello corrispondente alla classe di retribuzione meno elevata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Uffidiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 1996

Il Ministro: TREU

96A5265

DECRETO 6 agosto 1996.

Scioglimento della società cooperativa Consorzio provinciale ACLI-Casa di Imperia, in Imperia.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI IMPERIA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Considerato che dagli accertamenti ispettivi eseguiti da questo ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione nei confronti della società cooperativa Consorzio provinciale ACLI-Casa di Imperia S.r.l., con sede in Imperia, via Tommaso Schiva, 15, emerge che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile per lo scioglimento d'autorità;

Preso atto che l'ente, per oltre un biennio, non ha compiuto atti di gestione e non ha provveduto al deposito dei bilanci di esercizio;

Tenuto conto che non vi sono pendenze attive o passive da definire e che pertanto non è necessaria la procedura di liquidazione;

Visto il decreto direttoriale - Direzione generale della cooperazione, 6 marzo 1996;

Decreta:

La società cooperativa Consorzio provinciale ACLI-Casa di Imperia, con sede in Imperia, costituita per rogito notaio Suetta Alberto, in data 4 luglio 1977, repertorio n. 862, registro società 1371, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo a nomina di liquidatore.

Imperia, 6 agosto 1996

Il direttore reggente: ABBO

96A5288

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 30 luglio 1996.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Ragusa.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota della direzione compartimentale del territorio per la regione Sicilia n. 8567 del 18 giugno 1996 con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Ragusa.

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi alla disinfestazione dei locali ove ha sede la predetta conservatoria dei registri immobiliari effettuata nei giorni 5 e 6 luglio 1996;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

I GIORNI 5 E 6 LUGLIO 1996

Regione Sicilia:

conservatoria dei registri immobiliari di Ragusa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 1996

Il direttore generale: VANARI

96A5278

MINISTERO DELLA SANITÀ

COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

PROVVEDIMENTO 2 agosto 1996.

Modificazioni ed integrazioni al provvedimento 9 luglio 1996 di riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 5, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, con particolare riferimento all'art. 7;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio provvedimento 9 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 15 luglio 1996 e successive modificazioni e integrazioni con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art. 1, comma 1 e 5, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323;

Visto il proprio provvedimento del 10 maggio 1996, registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 1996, registro n. 1, foglio n. 240;

Considerato che le ditte interessate si sono allineate al prezzo più basso della specialità analoga già in commercio ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323;

Dispone:

Art. 1.

La specialità medicinale indicata nell'allegato 1 al presente provvedimento, è classificata nella classe *B* ed inserita nell'allegato 1 al provvedimento della Commissione unica del farmaco del 9 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 15 luglio 1996, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 2.

Il presente provvedimento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 1996

Il Presidente: BINDI

ALLEGATO 1

Specialità	Ditta	Confezione	N. A I C.	Prezzo (in lire)	Classe
VAGIFEM	Novo Nordisk A/S rappresentata in Italia dalla Novo Nordisk farmaceutici S.p.a.	15 sistemi da 1 microcompresse 25 mg	028894018	23.500	B

96A5250

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 143 del 20 giugno 1996), **coordinato con la legge di conversione 8 agosto 1996, n. 425** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 3), **recante: «Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto da Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate, con caratteri corsivi, salvo le tabelle 1 e 2, sostituite dalla legge di conversione, stampate con carattere tondo.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 settembre 1996 si procederà alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note.

TITOLO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

Art. 01.

Effetti sul saldo netto da finanziare e sul ricorso al mercato

1. *Ai fini del contenimento del limite massimo del saldo netto netto da finanziare e del ricorso al mercato per gli anni 1996, 1997 e 1998, stabiliti dalla legge 28 dicembre 1995, n. 550, anche sulla base della legge 28 dicembre 1995, n. 549, il presente decreto effettua una riduzione di spese pari a lire 8.792,4 miliardi per l'anno 1996, lire 8.513,1 miliardi per l'anno 1997 e lire 7.447,4 miliardi per l'anno 1998 in termini di competenza e, rispettivamente, pari a lire 9.005 miliardi, lire 10.540 miliardi e lire 10.150 miliardi in termini di cassa.*

2. *Il presente decreto dispone altresì maggiori entrate in misura non inferiore in termini sia di competenza sia di cassa a lire 5.122 miliardi per l'anno 1996, lire 7.709 miliardi per l'anno 1997 e lire 7.058 miliardi per l'anno 1998.*

Art. 1.

Spesa per l'assistenza farmaceutica

1. Le disposizioni del presente articolo sono finalizzate ad assicurare il rispetto, per l'anno 1996, del limite di spesa farmaceutica previsto dall'articolo 7, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

2. Il termine previsto dall'articolo 3, comma 129, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è differito al 15 luglio 1996. A decorrere da tale data, i farmaci a base di un medesimo principio attivo per i quali è prevista uguale via di somministrazione e che presentano forma farmaceutica uguale o terapeuticamente comparabile *con documentata bioequivalenza,* anche se con diversa concentrazione di principio attivo, collocati nelle classi *a)* e *b)* di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono a carico del Servizio sanitario nazionale solo se posti in vendita al prezzo per unità posologica più basso fra quelli dei farmaci che presentano le caratteristiche predette, in vigore al 1° giugno 1996. I medicinali venduti ad un prezzo maggiore sono classificati dalla Commissione unica del farmaco nella classe *c)* di cui alla citata disposizione della legge n. 537 del 1993, eccettuato il caso in cui sussistano particolari motivi sanitari che, a giudizio della stessa Commissione, giustificano il mantenimento del medicinale nella classe di appartenenza. *Sono escluse dai confronti le confezioni registrate ma non effettivamente in commercio alla data del 1° giugno 1996.*

3. Il comma 130 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è sostituito dal seguente:

«*130.* Il Ministero della sanità autorizza, su domanda, l'immissione in commercio, quali generici, dei medicinali così come definiti dall'artilolo 1, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, a base di uno o più principi attivi, prodotti industrialmente, non protetti da brevetto o dal certificato protettivo complementare di cui alla legge 19 ottobre 1991, n. 349, e al regolamento CEE n. 1768/1992 e identificati dalla denominazione comune internazionale (DCI) del principio attivo o, in mancanza di questa, dalla denominazione scientifica del medicinale, seguita dal nome del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, che siano bioequivalenti rispetto a una specialità medicinale già autorizzata con la stessa composizione quali-quantitativa in principi attivi, la stessa forma farmaceutica e le stesse indicazioni terapeutiche. Non è necessaria la presentazione di studi di bioequivalenza qualora la domanda di autorizzazione all'immissione in commercio sia presentata dal titolare della specialità medicinale di cui è scaduto il brevetto o da un suo licenziatario. La Commissione unica del farmaco esprime le proprie valutazioni sulla domanda, anche ai fini della classificazione dei farmaci ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nel termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda stessa. Se è offerto a un prezzo almeno del 20 per cento inferiore a quello della corrispondente specialità medicinale a base dello stesso principio attivo con uguale dosaggio e via di somministrazione, già classificata nelle classi *a)* o *b)* di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il medicinale generico ottiene dalla Commissione unica del farmaco la medesima classificazione di detta specialità medicinale. Il Ministero

della sanità adotta il provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio entro i trenta giorni successivi alla pronuncia della CUF. Il nome del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio può essere omesso nella prescrizione del medico o, ove si tratti di medicinale non soggetto a prescrizione medica, nella richiesta del paziente; in caso di mancata specificazione del nome del titolare, il farmacista può consegnare qualsiasi generico corrispondente, per composizione, a quanto prescritto o richiesto. Il Ministero della sanità diffonde fra i medici e i farmacisti, a mezzo del Bollettino d'Informazione sui farmaci, la conoscenza del contenuto del presente comma ed attua un apposito programma di informazione sull'uso dei farmaci generici; per la realizzazione di detto programma sarà utilizzata per l'anno 1996 la somma di lire cinquecento milioni sul capitolo 2046 del bilancio del Ministero della sanità alimentato con le entrate derivanti dalle tariffe riscosse dal Ministero della sanità ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1993.».

4. Le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere curano l'informazione e l'aggiornamento del medico prescrittore nonché i controlli obbligatori, basati su appositi registri o altri idonei strumenti, necessari ad assicurare che la prescrizione dei medicinali rimborsabili a carico del Servizio sanitario nazionale sia conforme alle condizioni e alle limitazioni previste dai provvedimenti della Commissione unica del farmaco e che gli appositi moduli del Servizio sanitario nazionale non siano utilizzati per medicinali non ammessi a rimborso. Qualora dal controllo risulti che un medico abbia prescritto un medicinale senza osservare le condizioni e le limitazioni citate, l'azienda sanitaria locale, dopo aver richiesto al medico stesso le ragioni della mancata osservanza, ove ritenga insoddisfacente le motivazioni addotte, informa del fatto l'ordine al quale appartiene il sanitario, nonché il Ministero della sanità, per i provvedimenti di rispettiva competenza. Il medico è tenuto a rimborsare al Servizio sanitario nazionale il farmaco indebitamente prescritto. A partire dal 1° gennaio 1997, le aziende sanitarie locali inviano alle regioni e al Ministero della sanità relazioni trimestrali sui controlli effettuati e sulle misure adottate ai sensi del presente comma.

5. Entro il 31 luglio 1996 la Commissione unica del farmaco procede, secondo i criteri dalla stessa adottati nel provvedimento del 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, alla riclassificazione dei medicinali di cui è autorizzato il commercio, in modo tale da assicurare, sulla base dei consumi farmaceutici del 1995, un risparmio per il Servizio sanitario nazionale di 200 miliardi di lire per l'anno 1996. Qualora la spesa per l'assistenza farmaceutica risulti, sulla base delle proiezioni effettuate al 30 settembre 1996, superiore al limite di cui al comma 6, la Commissione unica del farmaco procede a un'ulteriore riclassificazione, al fine di assicurare il rispetto del tetto di spesa prevista per il 1996.

6. Il comma 11 dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è sostituito dai seguenti:

«*11*. Fermo restando che le unità sanitarie locali devono assicurare i livelli uniformi di assistenza di cui al Piano sanitario nazionale approvato ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, i limiti di spesa comunque stabiliti per le singole tipologie di prestazioni sanitarie non costituiscono vincolo per le regioni che certifichino al Ministero della sanità il previsto mantenimento, a fine esercizio, delle proprie occorrenze finanziarie nei limiti dello stanziamento determinato in ragione della quota capitaria, ragguagliata ai suddetti livelli, di cui all'articolo 12, comma 3, del citato decreto legislativo. Le eventuali eccedenze che dovessero risultare rispetto al predetto stanziamento restano a carico dei bilanci regionali.

11-bis. In deroga alle disposizioni del comma 11, per il 1996 l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica può registrare un incremento non superiore al 12 per cento rispetto a quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, fermo restando il mantenimento delle occorrenze finanziarie delle regioni nei limiti degli stanziamenti suddetti.».

Art. 1-bis.

Modifica alla legge 5 agosto 1978, n. 468

1. La lettera c) *del comma 1 dell'articolo 11*-ter *della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, è abrogata.*

Art. 2.

Ulteriori interventi in materia sanitaria

1. Nell'anno 1996, in deroga ai meccanismi negoziali previsti dal capo VI dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale e dal corrispondente accordo collettivo per la disciplina dei rapporti con i pediatri di libera scelta, i livelli di spesa indotta per l'assistenza farmaceutica e specialistica di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, non possono superare, a livello regionale i corrispondenti livelli registrati nell'esercizio 1995, ridotti dell'1 per cento.

Art. 3.

Riduzione stanziamenti e blocco impegni

1. Nelle tabelle *A* e *B* approvate con l'articolo 2, comma 2, della legge 28 dicembre 1995, n. 550, sono eliminati gli accantonamenti di segno negativo per incrementi di entrate tributarie ancora da realizzare ed i corrispondenti accantonamenti di segno positivo, collegati ai sensi dell'articolo 11-*bis*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, contrassegnati dalle medesime lettere alfabetiche.

2. Le quote disponibili alla data di entrata in vigore del presente decreto dei fondi speciali di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 28 dicembre 1995, n. 550, con

esclusione di quelle preordinate per accordi internazionali, per cofinanziamenti comunitari, per regolazioni debitorie, per rate ammortamento mutui, per limiti di impegno, *per la revisione delle pensioni di guerra* e per disegni di legge già approvati dal Consiglio dei Ministri *nonché della quota di lire 5 miliardi dell'accantonamento di parte corrente relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per gli anni 1996, 1997 e 1998, con riferimento alla finalizzazione «Contributo statale alle associazioni nazionali di promozione sociale», e della quota di lire 5 miliardi del medesimo accantonamento per gli anni 1997 e 1998 con riferimento alla finalizzazione «Diritto allo studio degli alunni handicappati della scuola media superiore»*, costituiscono economie di bilancio.

2-bis. *Gli stanziamenti di cui all'articolo 14 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla tabella C allegata alla legge 28 dicembre 1995, n. 550, sono ridotti di lire 10 miliardi per l'anno 1996, di lire 12 miliardi per l'anno 1997 e di lire 12 miliardi per l'anno 1998.*

3. Gli stanziamenti dei capitoli del bilancio di previsione dello Stato, di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto, sono ridotti per l'anno 1996 per gli importi indicati nella tabella medesima, intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

4. Le autorizzazioni di spesa, di cui alla tabella 2 allegata al presente decreto, sono ridotte per l'anno 1996 per gli importi indicati nella tabella medesima. Tali importi sono reiscritti ai pertinenti capitoli del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998. Per le autorizzazioni correlate a limiti di impegno decorrenti dall'anno 1996, la decorrenza dei limiti medesimi slitta all'esercizio 1997.

5. Lo stanziamento del capitolo n. 1292 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione relativo al fondo per le esigenze di formazione del personale e di potenziamento e funzionamento di scuole e uffici dell'amministrazione scolastica, *è ridotto di lire 50 miliardi* per l'anno 1996, di lire 220 miliardi per l'anno 1997 e di lire 90 miliardi per l'anno 1998. *Una quota dello stanziamento del suddetto capitolo, per l'anno 1996, pari a lire 40 miliardi, è assegnata ai capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione riguardanti le spese di funzionamento amministrativo e didattico delle scuole secondarie superiori.*

5-bis. *Con regolamento governativo, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, è disciplinata la materia prevista dalla direttiva del Ministro della pubblica istruzione 3 aprile 1996, n. 133. Il finanziamento di cui al comma 5 è finalizzato all'attuazione del predetto regolamento.*

6. A decorrere dall'anno finanziario 1995 i contributi previdenziali a carico dei dipendenti e dell'impresa Ferrovie dello Stato S.p.a. di cui all'articolo 210 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, sono versati, con cadenza mensile, al conto corrente di tesoreria infruttifero intestato a «Ferrovie dello Stato - pagamento pensioni». I contributi di cui sopra, relativi ai periodi di paga precedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono versati in unica soluzione entro il 15 luglio 1996.

7. Gli stanziamenti iniziali iscritti sui capitoli del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996 relativi all'indennità e rimborso spese di trasporto per missioni, sono ridotti del 20 per cento, ad eccezione di quelle autorizzate dal Ministero degli affari esteri per impegni internazionali.

8. Gli stanziamenti iniziali iscritti sui capitoli del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, appartenenti alla categoria IV — con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria e delle rubriche 1 e 2 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri — sono ridotti del *7 per cento*; per lo stato di previsione del Ministero della difesa — escluse le rubriche 12 e 14 — la riduzione è limitata al *5 per cento.* Si intendono corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Su proposta del Ministro interessato, di concerto con il Ministro del tesoro, la riduzione può essere operata su determinati capitoli di spese discrezionali della medesima categoria.

9. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo n. 504 del 1992, come determinata dalla tabella *C* della legge 28 dicembre 1995, n. 550, è ridotta di lire *225 miliardi annui* per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998.

10. Le somme mantenute in bilancio, ai sensi dell'articolo 15, comma 9, della legge n. 49 de 1987, come sostituito dall'articolo 4, comma 11, della legge n. 559 del 1993, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto sui capitoli 4480, 4481, 4482 e 4483 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno 1996, costituiscono economie di bilancio, rispettivamente, per lire 50 miliardi, lire 80 miliardi, lire *230 miliardi* e lire 35 miliardi. Costituiscono, altresì, economie di bilancio le disponibilità in conto residui per l'importo di lire *30 miliardi* iscritte sul capitolo 7443 dello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali per l'anno finanziario 1996.

11. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la facoltà di impegnare le spese nei limiti dei fondi iscritti nel bilancio dello Stato e delle aziende autonome per l'anno 1996 può essere esercitata limitatamente alle spese relative agli stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse o aventi natura obbligatoria, alle competenze accessorie al personale, alle spese di funzionamento dei servizi istituzionali delle amministrazioni, agli interessi, alle poste correttive e compensative delle entrate, ai trasferimenti connessi con il funzionamento di enti decentrati, alle spese derivanti da accordi e impegni internazionali, alle spese connesse a interventi per calamità naturali, nonché alle annualità relative ai limiti di impegno ed alle rate di ammortamento di mutui. Per effettive, motivate e documentate esigenze, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro del tesoro,

su proposta dei Ministri interessati, può autorizzare l'assunzione di ulteriori impegni di spesa nell'ambito delle disponibilità di bilancio.

12. Gli impegni sui capitoli del bilancio dello Stato, relativi a erogazioni a favore di soggetti ed enti pubblici o privati, sono assunti con cadenza trimestrale per quote di pari importo. La presente disposizione non si applica per le spese connesse con accordi internazionali, per rate di ammortamento mutui; per annualità relative ai limiti di impegno, per regolazioni debitorie pregresse e contabili e per obbligazioni giuridicamente perfezionate, nonché quando specifiche disposizioni legislative prevedano espressamente erogazioni con cadenze diverse da quella trimestrale. Per effettive, motivate e documentate esigenze, il Ministro del tesoro, su proposta dei Ministri interessati, può autorizzare l'assunzione di impegni per importi superiori al predetto limite trimestrale.

13. Le riduzioni di cui al presente articolo, che non consentono l'adempimento di obbligazioni giuridicamente perfezionate alla data di entrata in vigore del presente decreto, *danno* luogo a reiscrizioni ai pertinenti capitoli di bilancio dell'esercizio successivo.

13-bis. *Per gli anni 1997 e 1998 gli stanziamenti previsti dalla legge 15 dicembre 1990, n. 396, come determinati dalla tabella C allegata alla legge 28 dicembre 1995, n. 550, sono ridotti di 5 miliardi lire.*

Art. 4.

Verifica stato invalidità civile

1. Entro il *30 novembre 1996*, i minorati civili che alla data predetta risultino titolari di pensioni, assegni ed indennità, sono obbligati a presentare al Ministero del tesoro - Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra, *un'autocertificazione ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15*, che ne attesti le condizioni di salute, con particolare riferimento alle infermità che hanno dato luogo al riconoscimento del beneficio economico di invalidità civile. Tale certificazione dovrà essere effettuata con apposito modello determinato dal Ministro del tesoro con proprio decreto, da emanare entro il *30 settembre 1996*.

2. La mancata presentazione della certificazione di cui al comma 1 entro il termine stabilito determina la sospensione immediata dell'erogazione del beneficio in godimento. Nel caso in cui l'invalido, entro novanta giorni dalla data di comunicazione della sospensione, non fornisca un'idonea giustificazione circa la mancata presentazione, il Ministero del tesoro - Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra, provvede alla revoca della provvidenza.

3. Il Ministero del tesoro - Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra attua negli anni 1996 e 1997 un piano straordinario per l'effettuazione di almeno 150.000 verifiche sanitarie, già previste dall'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, da effettuarsi, anche senza preavviso, nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo.

3-bis. *La permanenza nei beneficiari del possesso dei requisiti sanitari prescritti per usufruire dei trattamenti economici di invalidità civile viene accertata con verbale emesso dai medici appartenenti alla commissione medica superiore di invalidità civile o alle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile.*

3-ter. *In caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, la Direzione generale di cui al comma 1 provvede, entro novanta giorni dalla data della visita di verifica o degli ulteriori accertamenti che si rendessero necessari, alla revoca delle provvidenze in godimento a decorrere dalla data della visita di verifica.*

3-quater. *Avverso il provvedimento di revoca è ammesso ricorso al giudice ordinario.*

3-quinquies. *Per consentire l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 3, le prefetture trasmettono alla Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra o alle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile, entro sessanta giorni, la documentazione richiesta.*

3-sexies. *Nella programmazione della attività di verifica la Direzione generale di cui al comma 1 dà priorità agli accertamenti nei confronti dei beneficiari con anzianità di godimento della pensione, assegno o indennità superiore a cinque anni e per quelle province ove più elevata è la percentuale degli assistiti rispetto al dato medio nazionale. La stessa Direzione presenta al Ministro del tesoro trimestralmente un prospetto che indica, per ciascuna provincia, il numero di pensioni, assegni e indennità in essere dall'inizio del trimestre, nonché il numero dei casi esaminati, dei verbali emessi e delle revoche disposte in ciascun trimestre.*

3-septies. *Entro il 30 giugno di ogni anno, la Direzione generale di cui al comma 1 effettua la verifica dei requisiti reddituali nei confronti dei beneficiari di pensione o assegno di invalidità civile. Tale verifica avviene mediante controlli incrociati con le banche dati del Ministero delle finanze e del casellario centrale dei pensionati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, come modificato dall'articolo 6 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85. Qualora dagli accertamenti risulti che il titolare della pensione o dell'assegno sia in possesso di redditi superiori ai limiti prescritti, la suddetta Direzione generale ne dà comunicazione alla competente prefettura per i provvedimenti di revoca. Per l'anno 1996 tale verifica potrà essere effettuata entro il 31 dicembre dello stesso anno.*

3-octies. *I controlli di cui al comma* 3-septies *sostituiscono le verifiche giuridico-economiche disciplinate dal decreto del Ministro del tesoro 20 luglio 1989, n. 293, e successive modificazioni.*

3-nonies. *Il comma 4 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è abrogato.*

3-decies. *Per le esigenze connesse all'attuazione delle verifiche di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per l'anno 1997. Le somme non impegnate nell'esercizio 1997 possono esserlo in quello successivo.*

Art. 5.

Parziale copertura posti scuola

1. Per il personale del comparto scuola continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nell'articolo 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di organici e di assunzione di personale di ruolo. Per l'anno scolastico 1996-1997 i criteri di programmazione delle nuove nomine per l'assunzione del personale docente, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. sono stabiliti con il decreto interministeriale previsto dal comma 15 del suddetto articolo 4, in modo tale da contenere le assunzioni sui posti delle dotazioni organiche provinciali, preordinate alle finalità di cui all'articolo 3 del decreto interministeriale 8 maggio 1996, n. 174, entro il limite del *35 per cento* delle predette dotazioni. È fatto divieto di procedere alla copertura dei posti delle citate dotazioni organiche mediante assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato.

2. In relazione alle esigenze di attuazione e sviluppo dei programmi di prevenzione e recupero della dispersione scolastica nelle scuole di ogni ordine e grado e dei programmi di diffusione dell'insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare, ivi compresa la formazione linguistica dei docenti, il personale delle dotazioni organiche provinciali è prioritariamente utilizzato per la sostituzione dei docenti impegnati nei predetti programmi.

3. Nelle scuole elementari, fermo restando il disposto dei commi precedenti, il personale delle dotazioni organiche provinciali può essere utilizzato per lo svolgimento delle attività di tempo pieno, autorizzate in deroga a quanto previsto dall'articolo 130, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione approvato con decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297, in relazione ad accertate esigenze connesse alle specifiche situazioni locali.

Art. 6.

Fondo patronati e fiscalizzazione oneri sociali

1. *In attesa che si proceda alla revisione delle disposizioni di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, l'aliquota percentuale, di cui all'articolo 4, secondo comma, dello stesso decreto legislativo, da applicarsi sul gettito dei contributi incassati dagli istituti che gestiscono le varie forme di previdenza sociale, ai fini del finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale, è fissata per gli anni 1997 e 1998 nella misura pari allo 0,226 per cento del gettito accertato, rispettivamente, per gli anni 1996 e 1997.*

2. *Con effetto dal periodo di paga in corso al 1° giugno 1996 il livello di fiscalizzazione degli oneri sociali è ridotto, con riferimento al contributo di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67:*

a) *di 0,6 punti percentuali, per le imprese di cui all'articolo 2, del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1993, n. 151, nonché per i soggetti di cui all'articolo 1, commi 5 e 6, del decreto-legge 19 gennaio 1991, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1991, n. 89;*

b) *di 0,3 punti percentuali, per le imprese di cui al comma 2 dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 71 del 1993;*

c) *di 0,1 punti percentuali, per le imprese di cui al comma 3 dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 71 del 1993.*

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA

Capo I

IMPOSTE DIRETTE

Art. 7.

Redditi di capitale

1. Sui proventi derivanti da depositi di denaro, di valori mobiliari e di altri titoli diversi dalle azioni e da titoli similari, a garanzia di finanziamenti concessi ad imprese residenti, effettuati fuori dall'esercizio di attività produttive di reddito d'impresa da parte di persone fisiche, nonché da parte di società semplici ed equiparate di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di enti non commerciali o di soggetti non residenti senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, indipendentemente da ogni altro tipo di prelievo previsto per i proventi medesimi, è dovuta una somma pari al 20 per cento degli importi maturati nel periodo d'imposta. I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 600, che hanno ricevuto i predetti depositi, provvedono entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui i proventi sono erogati, al versamento diretto della somma al concessionario della riscossione, competente in ragione del loro domicilio fiscale, trattenendone l'importo sui proventi corrisposti. *In caso di estinzione del deposito prima della corresponsione dei proventi, l'avente diritto è tenuto a fornire ai predetti soggetti la provvista nella misura del 20 per cento degli importi maturati e non corrisposti nel periodo di durata del deposito.*

2. Per i depositi effettuati presso soggetti non residenti senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, la somma dovuta è prelevata, da parte della banca o di altro intermediario finanziario, a carico dei relativi proventi all'atto della corresponsione dei medesimi ovvero ricevendone provvista dall'avente diritto. Il prelievo non deve essere eseguito qualora il depositario non residente certifichi con atto redatto in forma autentica, su richiesta del depositante, che il deposito non è finalizzato, direttamente o indirettamente, alla concessione di finanziamenti ad imprese residenti. La certificazione non

può essere rilasciata da soggetti residenti in Paesi con i quali la Repubblica italiana non ha stipulato convenzioni contro le doppie imposizioni e ai fini sanzionatori è equiparata alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio. I proventi non percepiti per il tramite di banche o di altri intermediari finanziari devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi e su di essi è dovuta la somma determinata ai sensi del comma 1.

3. Ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 2 si considerano finanziamenti anche le garanzie prestate a terzi da parte del depositario ovvero da parte di imprese, anche non residenti, controllanti, controllate o collegate allo stesso, ai predetti fini si considerano effettuati presso il depositario residente nel territorio dello Stato i depositi in garanzia costituiti presso proprie succursali all'estero o imprese non residenti controllate, controllanti o collegate.

4. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità di versamento e di dichiarazione delle somme di cui ai commi da 1 a 2.

5. Al quinto comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La ritenuta si applica, a titolo di imposta, anche sui proventi corrisposti a soggetti non residenti per il tramite di stabili organizzazioni estere di imprese residenti non appartenenti *all'impresa erogante o al medesimo gruppo dell'erogante e, a titolo di acconto, su quelli corrisposti alle predette stabili organizzazioni; ai fini del presente comma si intendono per appartenenti al medesimo gruppo le società di cui l'impresa erogante possieda la maggioranza del capitale sociale, o la cui maggioranza del capitale sociale sia posseduta dalla stessa impresa che possiede la maggioranza del capitale soiale dell'impresa erogante.*

6. Al secondo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: «trenta per cento» sono sostituite dalle seguenti: «ventisette per cento».

6-bis. *Al terzo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificiazioni, le parole: «con l'aliquota del 30 per cento sui redditi di cui al secondo comma» sono sostituite dalle seguentei: «con l'aliquota del 27 per cento sui redditi di cui al secondo comma».*

7. La ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti sui certificati di deposito e sui depositi nominativi e vincolati è fissata nella misura del ventisette per cento, indipendentemente dalla durata dei titoli o dei depositi.

7-bis. *La ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti sui depositi a risparmio postale si applica nella misura del ventisette per cento.*

8. Per i proventi dei buoni fruttiferi e dei certificati di deposito emessi dalle banche, la ritenuta di cui al secondo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si applica nella misura del ventisette per cento indipendentemente dalla scadenza.

9. Sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni emesse dalle banche, maturati fino al momento dell'anticipato rimborso, è dovuta dall'emittente una somma pari al venti per cento, qualora il rimborso abbia luogo entro diciotto mesi dall'emissione.

10. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità di versamento e di dichiarazione delle somme di cui al comma 9. Ai fini dell'accertamento, della riscossione, delle sanzioni e del contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

11. Al comma 2 dell'articolo 41 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è soppressa la lettera *a)*.

12. Il versamento di acconto di cui all'articolo 35 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, è elevato al 65 per cento per la seconda scadenza relativa all'anno 1996, al 78 per cento per ciascuna delle due scadenze relative al 1997, al 52 per cento per ciascuna delle due scadenze relative al 1998. Per il 1999 e per gli anni successivi, il suddetto versamento di acconto è fissato al 50 per cento per ciascuna delle due scadenze.

13. Le disposizioni dei commi da 1 a 4 si applicano sui proventi maturati a decorrere dal 1° luglio 1996 *e per i versamenti di cui al comma 1 da effettuare fino al 15 ottobre 1996 il termine è differito al 15 novembre 1996*; le disposizioni *del comma 5, come modificato dalla legge di conversione del presente decreto, e dei commi 6 e 7* si applicano con riferimento ai proventi maturati a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto; *per i certificati di deposito e per i depositi nominativi e vincolati oltre dodici mesi e fino a diciotto mesi la disposizione di cui al comma 7 si applica relativamente ai certificati emessi ed ai depositi raccolti a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto*; le disposizioni dei commi 8 e 9 si applicano ai proventi dei buoni e dei certificati e agli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni emessi a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto; la disposizione del comma 11 si applica ai buoni e certificati emessi a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

13-bis. *All'articolo 11 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, dopo il comma 4 è inserito il seguente:*

«4-bis. Con i decreti di cui al comma 4 sono stabilite le modalità per la rilevazione dei soggetti non residenti che possiedono buoni fruttiferi e certificati di deposito emessi da banche residenti nel territorio dello Stato».

13-ter. *La disposizione dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, non si applica per i buoni fruttiferi ed i certificati di deposito con scadenza non inferiore a diciotto mesi emessi dalle banche anteriormente alla data del 20 giugno 1996.*

Art. 8.

Reddito di lavoro autonomo

1. All'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 4, primo periodo, dopo le parole «spese di impiego» è inserita la seguente «, custodia» e nel secondo periodo, le parole «Per le autovetture o autoveicoli di cilindrata non superiore» sono sostituite dalle seguenti: «Per i ciclomotori, nonché per i motocicli, le autovetture o autoveicoli di cilindrata non superiore a quella indicata nel periodo precedente,»;

b) nel comma 8, primo periodo, dopo le parole: «la riduzione non si applica» sono inserite le seguenti: «alla parte dei compensi che supera l'ammontare di cento milioni di lire e»;

b-bis) *nel comma 8, secondo periodo, le parole: «ridotto del 25 per cento a titolo di deduzione forfettaria delle spese;» sono sostituite dalle seguenti: «ridotto del 20 per cento a titolo di deduzione forfettaria delle spese. La riduzione non si applica alla parte dei proventi che supera l'ammontare di cento milioni di lire;».*

2. Le disposizioni del comma 1, lettera *a)*, si applicano per le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relativi al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; le disposizioni del comma 1, *lettere b)* e *b-bis*, si applicano per i compensi percepiti a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 9.

Reddito di impresa

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 55, comma 3, lettera *b)*, la parola «nono» è sostituita dalla seguente: «quarto»;

b) nell'articolo 67, comma 10, primo periodo, dopo le parole: «2500 centimetri cubici» sono inserite le seguenti «nonché i ciclomotori e i motocicli di cilindrata non superiore a 350 centimetri cubici».

2. La disposizione della lettera *a)* del comma 1 si applica con riferimento ai proventi incassati a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; le disposizioni della lettera *b)* del comma 1 si applicano per le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relativi al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Capo II

IMPOSTE INDIRETTE E ALTRE ENTRATE

Art. 10.

Imposta sul valore aggiunto, imposte di registro, sulle successioni e sulle donazioni e tasse ipotecarie e catastali

1. Nell'articolo 19, secondo comma, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole «l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione» sono inserite le seguenti: «di ciclomotori,».

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 44.

1) al primo comma, dopo la parola «presentata» sono inserite le seguenti: «nonché dalle liquidazioni periodiche di cui agli articoli 27, 33 e 74, quarto comma» e le parole «metà della» sono soppresse;

2) il secondo comma è abrogato;

b) nell'articolo 54, quarto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del precedente periodo non si applicano nei casi previsti dall'articolo 60, sesto comma.»;

c) nell'articolo 60, dopo il quinto comma, è inserito il seguente:

«L'imposta non versata, risultante dalla dichiarazione annuale, è iscritta direttamente nei ruoli a titolo definitivo unitamente ai relativi interessi e alla sopratassa di cui all'articolo 44. La stessa procedura deve intendersi applicabile per la maggiore imposta determinata a seguito della correzione di errori materiali o di calcolo rilevati dall'ufficio in sede di controllo della dichiarazione. L'ufficio, prima dell'iscrizione a ruolo, invita il contribuente a versare le somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento dell'avviso, con applicazione della soprattassa pari al 60 per cento della somma non versata o versata in meno. Le somme dovute devono essere versate direttamente all'ufficio con le modalità di cui all'articolo 38, quarto comma.».

2-bis. *All'articolo 72, terzo comma, numero 1), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole: «compreso il personale tecnico amministrativo» sono soppresse.*

2-ter. *In deroga all'articolo 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, le disposizioni del comma 2 si applicano anche ai rapporti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.*

3. Nell'articolo 72, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole «superiore ad un milione di lire» sono sostituite dalle seguenti: «superiore a lire cinquecentomila»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il predetto limite di lire cinquecentomila non si applica alle cessioni di prodotti soggetti ad accisa, per le quali la non imponibilità all'imposta sul valore aggiunto opera alle stesse condizioni e negli stessi limiti in cui viene concessa l'esenzione dai diritti di accisa.».

4. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 2, terzo comma, lettera h), le parole «per effetto del secondo comma dell'articolo 19» sono sostituite dalle seguenti: «per effetto del'articolo 19, secondo comma, lettere da a) a e-quater)»;

b) nell'articolo 10, numero 8), le parole «o acquistati per la rivendita» sono soppresse;

c) nell'articolo 10 dopo il numero 8) è inserito il seguente:

«8-bis) le cessioni di fabbricati, o di porzioni di fabbricato, a destinazione abitativa, effettuate da soggetti diversi dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, ovvero dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la rivendita dei predetti fabbricati o delle predette porzioni;»;

d) nell'articolo 19, secondo comma, dopo la lettera e-quater) è aggiunta la seguente:

«e-quinquies) non è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto di fabbricati, o di porzioni di fabbricato, a destinazione abitativa né quella relativa alla locazione degli stessi, salvo che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la rivendita dei predetti fabbricati o delle predette porzioni;

e) nel numero 127-ter) della tabella A, parte terza, sono soppresse le parole: «o acquistati per la rivendita».

5. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 40, comma 1, secondo periodo, le parole: «ad eccezione delle locazioni e degli affitti, e delle relative cessioni, risoluzioni e proroghe, esenti ai sensi dell'articolo 10, numero 8), dello stesso decreto» sono sostituite dalle seguenti: «ad eccezione delle operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10, numeri 8) e 8-bis), dello stesso decreto»;

b) il comma 4 dell'articolo 50 è abrogato;

c) nell'articolo 4, comma 1, della tariffa, parte prima, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) fusione tra società, scissione delle stesse, conferimento di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa fatto da una società ad altra società esistente o da costituire; analoghe operazioni poste in essere da enti diversi dalle società: lire 250.000;».

6. L'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, stabilito in misura fissa dalle disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, è elevato a lire 250 mila.

7. Il comma 1 dell'articolo 2 della tariffa, parte seconda, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è sostituito dal seguente: «Scritture private non autenticate quando l'ammontare dell'imposta risulti inferiore a lire 250.000 o quando abbiano per oggetto la negoziazione di quote di partecipazione in società o enti di cui all'articolo 4, parte prima, o di titoli indicati nell'articolo 8 della tabella: lire 250.000.».

8. Le disposizioni dei commi 6 e 7 si applicano agli atti giudiziari pubblicati o emanati, agli atti pubblici formati, alle donazioni fatte e alle scritture private autenticate a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché alle scritture private non autenticate e alle denunce presentate per la registrazione da tale data.

9. L'aumento dell'imposta di registro previsto dai commi 6 e 7 non si applica:

a) alle locazioni e affitti di beni immobili;

b) alle misure previste dall'articolo 7 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

10. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 27, comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La rettifica deve essere notificata, mediante avviso, entro il termine di decadenza di due anni dal pagamento dell'imposta principale»;

b) nell'articolo 37, comma 1, le parole «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni». *Tale disposizione si applica anche alle dichiarazioni relative a successioni apertesi prima della data di entrata in vigore del presente decreto ma la cui imposta non sia stata ancora liquidata alla stessa data.»;*

c) nell'articolo 59, comma 1:

1) nell'alinea, le parole «nella misura fissa di lire centomila» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura fissa prevista per l'imposta di registro»;

2) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) per le donazioni di ogni altro bene o diritto dichiarato esente dall'imposta a norma di legge, ad eccezione dei titoli di cui alle lettere h) ed i) dell'articolo 12.».

11. Ai fini della tempestiva definizione delle liquidazioni delle dichiarazioni di successione e dell'appuramento delle dichiarazioni relative all'imposta sul valore aggiunto per il recupero degli omessi o insufficienti versamenti della medesima imposta l'amministrazione finanziaria adotta, senza oneri aggiunti a carico dello Stato, le misure necessarie alla riorganizzazione dei servizi in modo da assicurare maggiori entrate nette per gli anni 1996, 1997 e 1998, rispettivamente non inferiori a lire 700 miliardi, a lire 1.600 miliardi e a lire 1.200 miliardi.

12. La tabella delle tasse ipotecarie allegata al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, approvata con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, è sostituita dalla tabella *A* allegata al presente decreto.

13. Il titolo III della tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648, è sostituito da quello di cui alla tabella *B* allegata al presente decreto.

14. La riscossione volontaria delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali di cui ai commi 12 e 13 è affidata agli uffici del dipartimento del territorio.

15. Alla parte prima della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1992, la nota 1 all'articolo 3 è soppressa.

16. La lettera *b)* del quinto comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, è soppressa.

17. Le disposizioni dei commi 12, 13, 14 e 15 hanno effetto a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

18. Alla legge 27 febbraio 1985, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16:

1) il secondo periodo del secondo comma è sostituito dal seguente: «Lo stesso decreto potrà autorizzare, anche in sostituzione della nota di trascrizione, di iscrizione e della domanda di annotazione, da qualunque titolo derivanti, la presentazione di una nota o di una domanda redatta su supporto informatico o la sua trasmissione mediante l'uso di elaboratori elettronici, stabilendo le caratteristiche tecniche di tale nota o domanda e della certificazione di avvenuta esecuzione delle formalità.»;

2) dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente: «Con successivo decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, viene stabilita, per ciascuna conservatoria dei registri immobiliari, la data a decorrere dalla quale la presentazione della nota di trascrizione, di iscrizione e della domanda di annotazione da qualunque titolo derivanti avviene secondo le modalità stabilite dal secondo periodo del secondo comma.»;

b) nell'articolo 20, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

«A decorrere dalla data di attivazione del collegamento in rete tra i servizi meccanizzati di conservazione dei registri immobiliari l'elenco delle formalità di cui al terzo comma può essere richiesto anche per ambiti circoscrizionali diversi da quello della conservatoria ove la richiesta stessa è presentata.».

19. La parte che domanda l'esecuzione di una trascrizione, iscrizione o annotazione, fermo restando l'obbligo di presentare al conservatore dei registri immobiliari il titolo nelle forme previste dal codice civile, può altresì produrre il contenuto del titolo stesso su supporto informatico, secondo le modalità e le caratteristiche tecniche da stabilire con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.

20. All'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«*2-bis*. Per le unità immobiliari urbane oggetto di denuncia in catasto con modalità conformi a quelle previste dal regolamento di attuazione dell'articolo 2, commi 1-*quinquies* ed 1-*septies*, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, la disposizione di cui al primo periodo del comma 1 si applica, con riferimento alla rendita proposta, alla sola condizione che il contribuente dichiari nell'atto di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo.».

21. All'articolo 34 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«*6-bis*. La disposizione del comma 5 si applica inoltre alle unità immobiliari urbane oggetto di denuncia in catasto con modalità conformi a quelle previste dal regolamento di attuazione dell'articolo 2, commi 1-*quinquies* e 1-*septies*, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, con riferimento alla rendita proposta, alla sola condizione che la volontà di avvalersene sia espressamente manifestata nella dichiarazione di successione.».

22. All'articolo 15 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«*1-bis*. Per le unità immobiliari urbane oggetto di denuncia in catasto con modalità conformi a quelle previste dal regolamento di attuazione dell'articolo 2, commi 1-*quinquies* ed 1-*septies*, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, si applicano le disposizioni di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, nonché quelle di cui al primo periodo del comma 1. In tale caso, nel termine di dieci giorni dall'eventuale notifica della rendita catastale definitiva, il cedente può emettere fattura per l'importo eccedente l'ammontare dei corrispettivi assoggettati all'imposta sul valore aggiunto.».

*22-*bis. *All'articolo 10, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 27-*ter *è aggiunto il seguente:*

«27-quater. *Le prestazioni delle compagnie barracellari di cui all'articolo 3 della legge 2 agosto 1897, n. 382*».

Art. 11.

Imposta sulle assicurazioni, sul gas metano e altre entrate

1. L'articolo 9 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, è sostituito dal seguente:

«Art. 9 *(Denuncia e versamenti)*. — *1.* Gli assicuratori debbono versare all'ufficio del registro entro il mese solare successivo l'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati in ciascun mese solare. I versamenti così effettuati vengono scomputati nella liquidazione definitiva di cui al comma 4.

2. Entro il 31 maggio di ciascun anno gli assicuratori debbono presentare all'ufficio del registro nella cui circoscrizione hanno la sede o la rappresentanza presso la quale tengono il registro di cui agli articoli da 5 a 8, la denuncia dell'ammontare complessivo dei premi ed accessori incassati nell'esercizio annuale scaduto, su cui è dovuta l'imposta, distinti per categorie di assicurazioni, secondo le risultanze del registro medesimo.

3. La denuncia di cui al comma 2 deve essere redatta in conformità al modello stabilito con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. Sulla base della denuncia l'ufficio del registro procede entro il 15 giugno alla liquidazione definitiva dell'imposta dovuta per l'anno precedente. L'ammontare del residuo debito o dell'eccedenza di imposta, eventualmente risultante dalla predetta liquidazione definitiva, deve essere computato nel primo versamento mensile successivo a quello della comunicazione della liquidazione da parte dell'ufficio del registro.

5. L'importo da pagare è arrotondato alle mille lire superiori se le ultime tre cifre superano le cinquecento lire e a quelle inferiori nel caso contrario.».

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dai premi incassati nell'anno solare 1996. L'obbligo di effettuare i versamenti mensili decorre dal mese di settembre 1996 e l'ammontare delle imposte relative ai premi incassati fino al mese di luglio 1996, dedotto quanto versato a titolo di liquidazione provvisoria nella rata scadente il 15 giugno 1996, deve essere versato in rate eguali unitamente ai versamenti mensili previsti da settembre a dicembre. Non devono essere effettuati i versamenti previsti per il 15 settembre 1996, il 15 dicembre 1996 e per il 15 marzo 1997 in base alle liquidazioni provvisorie già effettuate.

3. Il comma 8 dell'articolo 26 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è sostituito dal seguente:

«*8.* L'accertamento dell'accisa viene effettuato sulla base di dichiarazioni mensili contenenti tutti gli elementi necessari per la determinazione del debito d'imposta. Le dichiarazioni devono essere presentate dai soggetti obbligati entro il mese successivo a quello cui si riferiscono. Entro lo stesso termine deve essere effettuato il pagamento dell'accisa.».

3-bis. *Le miscele idrocarburiche gassose che residuano dai processi di lavorazione degli stabilimenti industriali utilizzate come combustibili, assoggettate alla tassazione prevista dal comma 5 dell'articolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, assolvono l'accisa con aliquota zero.*

4. Il Ministro delle finanze entro il 30 giugno 1996 adotta disposizioni per l'aumento del prezzo dei biglietti delle lotterie nazionali istantanee e per la ripartizione dei relativi proventi con elevazione del monte premi, in modo da assicurare un maggior gettito per l'erario non inferiore a 300 miliardi di lire per il 1996 e a 550 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1997 e 1998.

5. L'aggio spettante ai venditori dei biglietti delle lotterie istantanee è stabilito nella misura dell'otto per cento del prezzo di vendita al pubblico di ciascun biglietto.

Art. 11-bis.

Termini per i versamenti in materia di irregolarità formali

1. Le disposizioni di cui all'articolo 19-bis *del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e successive modificazioni, si applicano alle irregolarità, alle infrazioni e alle inosservanze di obblighi o adempimenti commesse fino al 30 giugno 1996 e le istanze ed i relativi versamenti devono essere effettuati entro il 15 dicembre 1996.*

Art. 12.

Devoluzione erariale delle maggiori entrate

1. Le entrate derivanti dal presente titolo sono riservate all'erario e concorrono alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, nonché alla realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite, ove necessarie, le modalità di attuazione di quanto previsto dal presente articolo.

Art. 12-bis.

Esenzione dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani

1. I comuni possono disporre l'esenzione dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani dei fabbricati rurali adibiti ad abitazione, siti in zone agricole ed utilizzati da produttori e lavoratori agricoli sia in attività che in pensione.

Art. 13.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

TABELLA 1
(prevista dall'articolo 3, comma 3)

RIDUZIONE DI COMPETENZA

Capitolo		*(in miliardi di lire)*
	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	
1386	Rimborso agevolazioni postali	20
7615	Fondo Protezione Civile	20
7658	Realizzazione metropolitane	10
7900	Fondo per Roma Capitale	25
	TOTALE PCM ...	75
	MINISTERO DEL TESORO	
4517	Contributi a gestioni previdenziali	35
4529	Garanzie Cambio	650
4531	Somma da assegnare all'AIMA	30
4532	Somma da assegnare all'AIMA	20
4542	Somma da assegnare all'AIMA	50
4585	Somma da versare al Fondo di Tesoreria	30
4640	Sovvenzione all'ANAV	15
5929	Somma da erogare per i consultori familiari	10
7743	Aumento Fondo presso Cassa Credito Imprese Artigiane ...	75
7750	Rate mutui FS	1.500
7775	Fondo Mediocredito Centrale	283
7795	Apporto dello Stato a edilizia residenziale	40
7828	Fondo Credito Cooperazione	30
7879	Mediocredito Centrale e Artigiancassa	50
8317	Fondo Solidarietà Nazionale	50
8778	Contributo straordinario alla Sicilia	70
9010	Difesa del suolo	30
	TOTALE TESORO ...	2.968
	MINISTERO DELLA DIFESA	
3204	Assistenza morale e benessere	5
	TOTALE DIFESA ...	5
	MINISTERO RISORSE AGRICOLE	
7451	Contributi cassa sociale consorzi produttori	35
7972	Contributi pesca	1,9
7974	Piano pesca	3,1
8123	Subsidenza Ravenna e Delta Po	10
8287	Somma a enti sviluppo agricolo	4
	TOTALE RISORSE AGRICOLE ...	54

Segue: TABELLA 1

RIDUZIONE DI COMPETENZA

Capitolo		(in miliardi di lire)
	MINISTERO DELL'INDUSTRIA	
7552	Finanziamento settore aeronautico	50
7553	Contributi interessi settore aeronautica	7,5
7554	Ente cellulosa e carta	40
7561	Interventi industria bellica	50
7565	Aree depresse	7
7567	Aree depresse	100
	TOTALE INDUSTRIA ...	254,5
	MINISTERO BENI CULTURALI	
2102	Conservazione e restauro beni	1
8100	Restauro monumenti artistici	9
	TOTALE BENI CULTURALI ...	10
	MINISTERO DELLA SANITÀ	
1297	Fondo per le attività di ricerca	30
	TOTALE SANITÀ ...	30
	MINISTERO DELL'AMBIENTE	
7410	Aree naturali protette	20
7705	Programma triennale	48
	TOTALE AMBIENTE ...	68
	MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ	
1518	Contributi università	22
7101	Spese acquisto attrezzature	22
7324	Fondo edilizia universitaria	70
	TOTALE MURST ...	114
	TOTALE GENERALE ...	3.578,5

TABELLA 2
(prevista dall'articolo 3, comma 4)

Legge o decreto-legge	Capitolo	Riduzione di competenza *(in miliardi di lire)*
MINISTERO TESORO		
Decreto-legge n. 328 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 471 del 1994: fenomeni alluvionali nei mesi da settembre a dicembre 1993	7866	100
Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987): art. 3, comma 6: Fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane	7743	20
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988): art. 15, comma 43: Fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi	7743	20
Legge n. 321 del 1990: Aumento del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito a favore alle imprese artigiane	7743	20
Decreto-legge n. 547 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 644 del 1994: Interventi urgenti a sostegno dell'economia: art. 1, comma 1, lettera *a)*: Fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane	7743	40
Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione: art. 3, comma 9 e art. 8, comma 4-*bis*: Contributo speciale alla regione Calabria	8789	40
Decreto-legge n. 248 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 402 del 1994: Provvedimenti urgenti per lo sviluppo economico e sociale della Sardegna, in attuazione dell'articolo 13 dello statuto speciale	8788	50
Decreto-legge n. 547 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 644 del 1994: Interventi urgenti a sostegno dell'economia: art. 1, comma 1, lettera *b)*: Fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione	8187	50
MINISTERO FINANZE		
Legge 358/91, art. 9, comma 4: Ristrutturazione Ministero finanze	7853	76

Segue: TABELLA 2

Legge e decreto-legge	Capitolo	Riduzione di competenza *(in miliardi di lire)*
MINISTERO LAVORI PUBBLICI		
D.L. 691/94, convertito, con modificazioni, dalla legge 35/95: Eventi alluvionali prima decade del mese di novembre 1994	9087	100
Legge 521/88: Costruzione sedi di servizio Corpo Nazionale Vigili del Fuoco	8438	20
Legge 910/86: Completamento immobili da destinare agli Istituti di prevenzione e pena	8404	50
Legge 317/93: Completamento piani ricostruzione post-bellica	9310	10
MINISTERO TRASPORTI		
L. 67/88, articolo 14, comma 1: Aeroporti Roma e Milano	7509	30
L. 211/92: Collegamenti ferroviari aeroportuali	7311	20
MINISTERO RISORSE AGRICOLE		
Decreto-legge 149/93, convertito in legge 237/93: Interventi urgenti in favore dell'economia - art. 1, comma 1	8217	30
MINISTERO INDUSTRIA		
Decreto-legge 201/96: Settore aeronautico	7552	60
Decreto-legge 149/93, convertito L. 237/93: Riconversione settore materiali di armamento	7561	50
Legge 10/91: Piano energetico nazionale	7716, 7718	20
Legge 710/85: Credito agevolato	7545	10
Legge 910/86: Innovazione tecnologica	7548	10
L.F. 67/88, articolo 15, c. 24: Mercati ingrosso	8043	35,8
L. 231/75: Piccole e medie imprese	7541	10

Segue: TABELLA 2

Legge o decreto-legge	Capitolo	Riduzione di competenza *(in miliardi di lire)*
MINISTERO LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE		
D.L. 148/93, convertito dalla L. 236/93: Interventi urgenti in favore dell'economia	8032	25
MINISTERO UNIVERSITÀ		
D.L. 26/95, convertito legge 95/95: Disposizioni urgenti per la ripresa attività imprenditoriali	7520	20
	TOTALE	1010,8

(Prevista dall'art. 10, comma 12)

TABELLA DELLE TASSE IPOTECARIE

TABELLA A

TASSE IPOTECARIE	Parte I - uffici meccanizzati	
N.Ord.	**OPERAZIONI**	**Tariffa in lire**
1.0	**Esecuzione di formalità**	
	_ per ogni nota di trascrizione, iscrizione o annotazione (a)	50.000
	_ per ogni formalità con efficacia anche di voltura, oltre quanto previsto nel punto precedente	50.000
2.0	**Ispezione**	
2.1	Ispezione nominativa	
	_ per ogni nominativo richiesto (b)	
	• nell'ambito nazionale (oltre quanto previsto nei successivi punti) (c)	30.000
	• nell'ambito di una singola conservatoria, ovvero circoscrizione o sezione staccata degli uffici del territorio	5.000
	_ per ogni formalità contenuta nell'elenco sintetico (d)	2.000
	_ per ogni formalità stampata a seguito di ispezione nominativa (c) (e)	5.000
	_ per ogni nota o titolo visionati a seguito di ispezione nominativa (e)	5.000
	• nell'ambito nazionale (oltre quanto previsto nei precedenti punti) (c) per ogni mese o frazione di mese	100.000
2.2	Ispezione per immobile	
	_ per ogni particella o unità immobiliare urbana (b)	
	• nell'ambito di una singola Conservatoria, ovvero circoscrizione o sezione staccata degli uffici del territorio	5.000
	_ per ogni formalità contenuta nell'elenco sintetico (d)	2.000
	_ per ogni formalità stampata a seguito di ispezione per immobile (c) (e)	5.000
	_ per ogni nota o titolo visionati a seguito di ispezione per immobile (e)	5.000
2.3	Ispezione congiunta nominativa e per immobile	
	_ per ogni richiesta (b)	
	• nell'ambito di una singola Conservatoria, ovvero circoscrizione o sezione staccata degli uffici del territorio	5.000
	_ per ogni formalità contenuta nell'elenco sintetico (d)	2.000
	_ per ogni formalità stampata a seguito di ispezione congiunta (c) (e)	5.000
	_ per ogni nota o titolo visionati a seguito di ispezione congiunta (e)	5.000
3.0	**Certificazione**	
3.1	certificati ipotecari	
	_ per ogni stato o certificato riguardante una sola persona (f)	30.000
	_ per ogni nota visionata dall'ufficio, fino ad un massimo di mille note	2.000
	_ per ogni facciata, stampata o fotocopiata	1.000
3.2	rilascio copia	
	_ per ogni richiesta di copia di nota o titolo	5.000
	_ per ogni facciata, stampata o fotocopiata	1.000
3.3	altre certificazioni	
	per ogni altra certificazione e attestazione	5.000
4.0	**Note e domande di ufficio**	
	_ per le rinnovazioni di ipoteca da eseguirsi d'ufficio e per ogni altra nota o domanda di cui agli articoli 2647, ultimo comma, e 2834 del codice civile e all'articolo 113-ter disp. att. del codice civile	15.000
5.0	**Rilascio di elenco dei soggetti presenti nelle formalità di un determinato giorno**	
	_ per ogni pagina dell'elenco	10.000

(a) Compresa la certificazione di eseguita formalità da apporre in calce al duplo della nota, da restituire al richiedente.
(b) Il diritto è dovuto anticipatamente.
(c) Il servizio sarà fornito progressivamente dagli uffici e per gli uffici oggetto di nuova automazione.
(d) L'indicazione della presenza di annotazione non si considera formalità.
(e) Il diritto è dovuto in misura doppia se la stampa della formalità o la visione della nota e del titolo vengono effettuate indipendentemente dalla ispezione nominativa, per immobile o congiunta.
(f) Se il certificato riguarda cumulativamente il padre, la madre ed i figli, nonché entrambi i coniugi, gli importi sono dovuti una volta.

TABELLA DELLE TASSE IPOTECARIE

TABELLA A

TASSE IPOTECARIE — **Parte II - uffici non meccanizzati**

N. Ord.	OPERAZIONI	Tariffa in lire
1.0	*Esecuzione di formalità*	
	_ per ogni nota di trascrizione, iscrizione e annotazione (a)	60.000
2.0	Ispezione	
2.1	Ispezione nominativa	
	_ per ogni nominativo richiesto (b)	5.000
	_ per ogni nota e titolo visionati a seguito di ispezione nominativa (c)	6.000
3.0	Certificazione	
3.1	certificati ipotecari	
	_ per ogni stato o certificato riguardante una sola persona (d)	20.000
	_ per ogni nota visionata dall'ufficio fino ad un massimo di mille note	2.000
	_ per ogni facciata fotocopiata	1.000
3.2	rilascio copia	
	_ per ogni richiesta di copia di nota e titolo	5.000
	_ per ogni facciata fotocopiata	1.000
3.3	altre certificazioni	
	_ per ogni altra certificazione o attestazione	5.000
4.0	Note e domande di ufficio	
	_ per le rinnovazioni di ipoteca da eseguirsi d'ufficio e per ogni altra nota o domanda di cui agli articoli 2647, ultimo comma, e 2834 del codice civile e all'articolo 113-ter disp. att. del codice civile	15.000

(a) Compreso la certificazione di eseguita formalità apposta in calce al duplo della nota da restituire al richiedente.
Nel caso di nota contenente più negozi o convenzioni, il diritto è dovuto per ogni negozio o convenzione.

(b) Il diritto è dovuto anticipatamente.

(c) Il diritto è dovuto in misura doppia se la visione della nota e del titolo viene effettuata indipendentemente dalla ispezione nominativa.

(d) Se il certificato riguarda congiuntamente il padre, la madre ed i figli, nonché entrambi i coniugi, gli importi sono dovuti una sola volta.

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Differin Gel»

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale DIFFERIN GEL nelle forme e confezioni di seguito indicate:

Estratto decreto AIC/UAC n. 39 del 22 luglio 1996

Specialità medicinale: DIFFERIN GEL - antiacne per uso topico.

Titolare A.I.C.: Galderma Italia S.p.a., con sede legale in via dell'Annunciata 21 - Milano.

Produttore: La produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità di cui trattasi sono effettuati nello stabilimento Laboratoires Galderma sito in Zone d'Activité de Montdésir - 74540 Alby sur Cheran - Francia.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge n. 537/1993; Differin gel 0,1% - tubo da 30 g - A.I.C. n. 029309034 (in base 10) 0VYG3B (in base 32); classe C.

Composizione: principio attivo Adapalene.

Eccipienti: Carbomer, propilen glicole, poloxamer 182, disodio edetato, metil paraidrossibenzoato, fenossetanolo, sodio idrossido per regolare il pH a 5, acqua purificata.

Indicazioni terapeutiche: Differin gel è indicato per il trattamento cutaneo dell'acne vulgaris dove predominano i comedoni, le papule e le pustole. È adatto al trattamento del viso, del torace e della schiena. È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto parte integrante al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo n. 178/1991 e fatte salve le disposizioni comunitarie in materia di farmacovigilanza.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A5238

Revoche di registrazioni di prodotti fitosanitari

Con decreto del direttore generale del Dipartimento alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria in data 29 luglio 1996 è stata revocata la registrazione, concessa alle imprese sottoelencate con i decreti e ai numeri accanto a ciascuno indicati dei seguenti prodotti fitosanitari a base di atrazina da sola, non associata ad altre sostanze:

1) AGER ATRA 50 - registrazione n. 2983 con decreti ministeriale 1° gennaio 1979 e 22 marzo 1991, I Pi.Ci, Novate Milanese (Milano), via Beltrami 11;

2) DELTAZINA - registrazione n. 5619, con decreto ministeriale 6 dicembre 1983, Delta S.r.l., via Saffi 15 - Milano;

3) SHELL ATRAZINA 50 WP - registrazione n. 2172, decreto ministeriale 29 marzo 1976, Shell Italia - Milano.

4) ATRAZENE LIQUIDO - registrazione n 3125, decreto ministeriale 4 giugno 1979, Shell Italia - Milano;

5) ATRAZENE 50 - registrazione n. 811, decreto ministeriale 26 giugno 1972, Shell Italia - Milano;

6) ATRAZENE 80 - registrazione n 700, decreto ministeriale 26 giugno 1972, Shell Italia - Milano;

7) ZEAPUR L - registrazione n. 2018, decreto ministeriale 31 luglio 1975, Dowelanco Italia, via Patroclo - Milano;

8) FOGARD 90 - registrazione n. 2000, decreto ministeriale 4 settembre 1975, Siapa, via Yser 16 - Roma;

9) ERBITOX MAIS - registrazione n. 896, decreto ministeriale 1° settembre 1972, Siapa, via Yser 16 - Roma;

10) FOGARD - registrazione n. 1561, decreto ministeriale 13 luglio 1974, Siapa, via Yser 16 - Roma;

11) DISERBO MAIS L - registrazione n. 1606, decreto ministeriale 28 maggio 1974, Industrie Chimiche Caffaro, via Borgonovo 14 - Milano;

12) DISERBO MAIS - registrazione n. 801, decreto ministeriale 9 maggio 1972 - Industrie Chimiche Caffaro, via Borgonovo 14 - Milano;

13) ZEVIT - registrazione n. 2653, decreto ministeriale 10 agosto 1978, Rohne Poulenc Agro, via Winckelmann 2 - Milano;

14) MAISAR - registrazione n. 397, decreto ministeriale 22 agosto 1972, Sariaf, via S. Silvestro 1 - Faenza;

15) SILMAIS - registrazione n. 465, decreto ministeriale 15 aprile 1972, Silia, via Nettunense km 23,400 - Aprilia (Latina);

16) SILMAIS 90 - registrazione n. 5698, decreto ministeriale 12 gennaio 1984, Silia, via Nettunense km 23,400 - Aprilia (Latina);

17) MALERTOX MAIS A - registrazione n. 3807, decreto ministeriale 19 giugno 1980, Sivam, via Scarlatti 30 - Milano;

18) TRAZEN 50 - registrazione n. 5194, decreto ministeriale 1° dicembre 1983, Visplant Chimiren S.p.a., via Salvi 1, Renazzo Di Cento (Ferrara);

19) ATRIZAN 50 - registrazione n. 573, decreto ministeriale 1° gennaio 1972, 30 maggio 1972 e 27 novembre 1979, Visplant-Bologna, S. Marino di Bentivoglio (Bologna);

20) ZEALIN LIQUIDO - registrazione n. 2859, decreto ministeriale 9 agosto 1978, Isagro, via G. Casati - Milano;

21) ZEAZIN - registrazione n. 1130, decreto ministeriale 13 febbraio 1973, Isagro, via F Casati - Milano.

Con decreto del direttore generale del Dipartimento alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria in data 29 luglio 1996 è stata revocata la registrazione, concessa con decreto ministeriale 10 aprile 1976 su rinuncia all'impresa Rhone Poulenc Agro - S.p.a. con sede in Milano, via Winckelmann 2 del prodotto fitosanitario Syllit 65 P B. registrato al numero 2124.

Con decreto del direttore generale del Dipartimento alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria in data 29 luglio 1996 è stata revocata la registrazione, concessa con decreto ministeriale 16 aprile 1987 all'Impresa Solplant - S.p.a. con sede in Crespellano (Bologna), via Provinciale 132 del prodotto fitosanitario Reflex registrato al numero 7040.

Con decreto del direttore generale del Dipartimento alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria in data 29 luglio 1996 è stata revocata la registrazione, concessa con decreto ministeriale 16 marzo 1972 all'impresa Visplant - Bologna con sede in S. Marino di Bentivoglio (Bologna) del prodotto fitosanitario Toxer-S registrato al numero 0679.

Con decreto del direttore generale del Dipartimento alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria in data 29 luglio 1996 è stata revocata la registrazione, concessa con decreto ministeriale 25 gennaio 1973 all'impresa Sochimisi con sede in Palermo, via Ugo La Malfa 169 del prodotto fitosanitario Zolfo Ramato R/103 registrato al numero 0167.

96A5290

MINISTERO DEL TESORO

Proroga della procedura di amministrazione straordinaria della Banca di credito cooperativo di Sala Bolognese S.c.r.l., in Sala Bolognese.

Con decreto del Ministro del tesoro del 17 luglio 1996, la procedura di amministrazione straordinaria della Banca di credito cooperativo di Sala Bolgnese S.c.r.l., con sede in Sala Bolognese (Bologna), è stata prorogata, ai sensi dell'art. 70, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per il periodo massimo di sei mesi.

96A5297

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni artifici pirotecnici

Con decreto ministeriale n. 559/C.9233.XVJ(958) del 25 giugno 1996 l'artificio pirotecnico denominato «SFERA BOLOGNA 210 COMETA ORO - VERDE - BIANCA», che la ditta Pirotecnica Benassi Cav. Vittorino S.n.c. intende produrre nella propria fabbrica in Castel d'Aiano (Bologna), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.4424.XVJ(565) del 12 giugno 1996, il manufatto esplosivo denominato «ROMANO RAZZO FLASH», che la ditta Romano Ignazio e figli intende produrre nel proprio stabilimento in Boscotrecase (Napoli), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.6567.XVJ(939) del 12 giugno 1996 l'artificio pirotecnico denominato «COBRA 2», che la ditta Danila Shop S.a.s. di Casumaro D. & C., con sede in Saletto (Padova), intende far produrre dalla fabbrica di fuochi artificiali della ditta F.lli Vallefuoco in Giugliano (Napoli), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

96A5295

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma è vacante un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia per il sottoelencato settore alla cui coperta la facoltà di lettere e filosofia intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di lettere e filosofia:

settore scientifico-disciplinare M02A - Storia moderna comprendente la disciplina «Storia della storiografia moderna».

Gli aspiranti al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della facoltà di lettere e filosofia dell'Università «La Sapienza» entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In relazione a quanto disposto dall'art. 5 della legge n. 537/1993 il trasferimento del professore chiamato resta subordinato alla disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento degli emolumenti dovuti al medesimo.

96A5316

UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA»

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima e seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la citata Università sono vacanti tre posti di professore universitario di ruolo di prima fascia e due posti di professore di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di economia:

PRIMA FASCIA

Settore scientifico-disciplinare: P03X «Storia economica»;

Settore scientifico-disciplinare: P01A «Economia politica»;

Settore scientifico-disciplinare: P01G «Economia internazionale».

SECONDA FASCIA

Settore scientifico-disciplinare: P02E «Economia delle aziende di credito»;

Settore scientifico-disciplinare: P01G «Istituzioni economiche internazionali».

Gli aspiranti ai trasferimenti ai suddetti posti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 della legge n. 537/1993, si potrà procedere ai trasferimenti solo dopo aver accertato la disponibilità sul bilancio dell'Ateneo dei fondi necessari al pagamento degli emolumenti dovuti ai docenti chiamati.

96A5314

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo all'estratto del Ministero dell'interno concernente: «Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi»
(Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 44 del 22 febbraio 1996)

Nell'estratto citato in epigrafe, riportato a pag. 40, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, al dodicesimo rigo, dove è scritto: «... che la società Simmel Difesa S.p.a. intende produrre nel proprio stabilimento di *S. Giorgio su Legnano (Milano)* ...», leggasi: «... che la società Simmel Difesa S.p.a. intende produrre nel proprio stabilimento di *Colleferro (Roma)* ...».

96A5304

Comunicato relativo all'estratto del Ministero dell'interno concernente: «Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi»
(Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 50 del 29 febbraio 1996)

Nell'estratto citato in epigrafe, riportato a pag. 53, seconda colonna, nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, il secondo decreto di riconoscimento e classificazione di un manufatto esplosivo prodotto dalla società Simmel Difesa, all'ultimo rigo, dove è scritto: «... con il n. ONU *0400* 1.2D.», leggasi: «... con il n. ONU *0409* 1.2D.».

96A5303

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996 concernente: «Autorizzazione all'immissione, nell'anno 1997, di carte valori postali». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 160 del 10 luglio 1996)

Nel decreto citato in epigrafe, riportato alla pag. 12, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «francobolli *commemorativi* del centenario della fondazione della Lega navale italiana;», leggasi: «francobolli *celebrativi* del centenario della fondazione della Lega navale italiana;».

96A5317

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I B S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI E M
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V Alfieri, 364

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S G C. ESSEGICI S a s
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q Sella, 106/108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56

◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI CA M.
Piazza S G. Bosco, 3
LIBRERIA S F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S n.c.
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI-RANDI
Via Cavour, 17/19

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
S. Marco 4742/43

◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale .... L. 385.000
- semestrale .... L. 211.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale .... L. 72.500
- semestrale .... L. 50.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale .... L. 216.000
- semestrale .... L. 120.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... L. 72.000
- semestrale .... L. 49.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .... L. 215.500
- semestrale .... L. 118.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale .... L. 742.000
- semestrale .... L. 410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 96.000**, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	360.000
Abbonamento semestrale	L.	220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 1 9 1 0 9 6 *

L. 1.400